Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 27

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 4 luglio 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2000

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA 20 luglio 2000, n. 528. (Estratto).

Concessione per lo sfruttamento di risorse geo-

termiche denominata «Lorenzonetto e Canzian» - Latisana (Udine).

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

VISTO il Regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno»;

VISTA la legge 9 dicembre 1986 n. 896 - «Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche»;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Viene rilasciata la concessione di coltivazione di risorse geotermiche denominata «Lorenzonetto e Canzian» in Comune di Latisana, ai signori Lorenzonetto Guido e Canzian Onella, residenti a Latisana (Udine), in via Lignano 148/b, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del presente decreto.

Artt. 2 - 3 - 4

(omissis)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 luglio 2000

DRESSI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 391

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA 21 settembre 2000, n. 924. (Estratto).

Permesso di ricerca geotermica denominato «Girardi Ceramiche S.p.A.» - Palazzolo dello Stella (Udine).

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

VISTO il Regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno»;

VISTA la legge 9 dicembre 1986 n. 896 - «Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche»;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Viene accordato il permesso di ricerca geotermica denominato «Girardi Ceramiche S.p.A.» in Comune di Palazzolo dello Stella (Udine) alla ditta «Girardi Ceramiche S.p.A.» - Trieste, per la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto.

Artt. 2 - 3 - 4

(omissis)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 settembre 2000

DRESSI

2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 maggio 2001, n. 0151/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 6/1989 per favorire il processo di integrazione europea. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, «Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari» prevede che l'Amministrazione regionale possa concedere, a valere sul Fondo regionale per l'Europa, contributi nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi della legge per favorire una più attiva partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europea;

RICORDATO che con decreto n. 0155/Pres. del 29 aprile 1998, registrato alla Corte dei conti in data 18 maggio 1998, Registro 1, foglio 196, è stato a suo tempo approvato il Regolamento sulla disciplina dei contributi di cui trattasi;

CONSIDERATO che pare opportuno aggiornare tale Regolamento, introducendo nuove disposizioni che permettano una più puntuale disciplina applicativa, in

particolare in ordine ad alcune specifiche norme contenute negli articoli 2, 8 e 9 della citata legge regionale n. 6/1989;

ATTESO che sul testo regolamentare, predisposto dalla Direzione regionale degli affari europei, si è favorevolmente espresso il Comitato dipartimentale degli affari istituzionali nella seduta del 27 marzo 2001;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 articolo 65 e successive modificazioni;

VISTE le leggi regionali 20 gennaio 2000, n. 2 articolo 8 comma 11 e 20 gennaio 2000, n. 3;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

SU CONFORME delibera della Giunta regionale n. 1187 del 13 aprile 2001;

DECRETA

1. E' approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, per favorire il processo di integrazione europea», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 maggio 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 231

Regolamento per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, per favorire il processo di integrazione europea.

Art. 1

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), di seguito denominata legge, deve pervenire alla Direzione regionale degli affari europei entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge. Quanto alla scadenza del termine di presentazione, si richiamano le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 7/2000.

2. Le domande di concessione degli incentivi relativi alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, della legge devono essere corredate dalla scheda riassuntiva di cui all'allegato A, e, nel caso di iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della legge dal modulo di cui all'allegato B, nonché dalla seguente documentazione prevista dall'articolo 8, comma 2, della legge medesima:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa;

b) preventivo di spesa dell'iniziativa

c) statuto, nel caso di iniziative promosse da organismi privati.

3. Le domande di concessione degli incentivi previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge devono essere corredate dalla scheda riassuntiva di cui all'allegato A, nonché dalla seguente documentazione prevista dall'articolo 8, comma 3, della legge medesima:

a) relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'esercizio precedente a quello di riferimento;

b) programma di attività per l'anno per il quale si chiede l'incentivo e relativo bilancio preventivo;

c) composizione degli organi sociali per i soggetti privati, nonché la documentazione sulla configurazione giuridica dell'ente o associazione.

4. Sono inammissibili le domande prive della relazione illustrativa e del preventivo di spesa dell'iniziativa medesima di cui all'articolo 8, comma 2, della legge.

5. Sono inammissibili le domande concernenti le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della legge prive del modulo di cui all'allegato B, necessario per l'acquisizione del prescritto parere ministeriale.

6. Le domande di contributo per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2 lettera a) della legge debbono essere presentate dal legale rappresentante dell'ente locale proponente e la relazione illustrativa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge, deve contenere un programma dettagliato di scambi fra i cittadini con un contenuto europeo qualitativo, destinato ad intensificare il dialogo e gli scambi di esperienze fra gli enti locali gemellati; nel programma devono essere chiaramente indicati gli obiettivi, i destinatari, i temi trattati, i risultati previsti e le singole azioni che verranno attuate.

Art. 2

Parere del Ministero degli affari esteri

1. La concessione del contributo per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2 lettera b) della legge è subordinata al parere positivo del Ministero degli affari esteri e all'accettazione da parte del beneficiario delle condizioni poste dal Ministero stesso, anche ai fini dell'approvazione della rendicontazione.

Art. 3

Criteri di assegnazione

1. I contributi di cui all'articolo 2 della legge sono assegnati annualmente in misura non superiore al 75% della spesa complessiva ritenuta ammissibile, fatta salva la deroga prevista dall'articolo 9, comma 2 della legge medesima.

2. Il contributo può essere erogato anche in forma di anticipazione, non superiore al 50% del contributo medesimo, subordinatamente, nel caso di soggetti privati, alla presentazione da parte dei medesimi di idonee garanzie patrimoniali.

Art. 4

Spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge sono ammissibili le sole spese connesse alle manifestazioni tenute in regione.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della legge, le spese ammissibili sono il costo del trasporto, in classe turistica o economica, degli allievi dell'organismo didattico proponente regionale sino alla località all'estero e ritorno, più le spese di assicurazione sostenute nel corso dell'anno solare di riferimento.

3. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge sono ammissibili le spese di viaggio, alloggio e vitto per i relatori esterni, i compensi per i relatori esterni, l'affitto dei locali destinati all'iniziativa, il noleggio di impianti tecnici necessari per l'attività, comprensive dell'assistenza tecnica, le traduzioni e l'interpretariato, la stampa e diffusione di inviti e locandine o altre spese comunque connesse alla pubblicità dell'iniziativa, il materiale divulgativo da distribuire gratuitamente ai partecipanti, le spese di stampa degli atti di corsi, convegni e seminari.

4. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) della legge la spesa ammissibile è limitata all'entità della borsa di studio.

5. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge sono ammissibili le sole spese di stampa e traduzione.

6. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) della legge sono ammissibili le spese di viaggio, alloggio e vitto per i relatori esterni, i compensi per i relatori esterni, il materiale divulgativo da distribuire gratuitamente ai partecipanti.

7. Per il funzionamento delle Case per l'Europa di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) della legge sono ammissibili le spese per il personale comprovate dai relativi versamenti contributivi previdenziali e/o fiscali; le quote di iscrizione alla FIME-FICE; la visibilità esterna della sede dell'associazione (targhe, tabelle e segnaletica); la consulenza fiscale; la cancelleria; i valori bollati e postali; l'affitto e l'assicurazione obbligatoria dei locali ove ha sede l'associazione e le spese per la pulizia dei locali medesimi; la manutenzione, l'acquisto e il leasing di materiale informatico e di fotoriproduzione; le bollette per l'energia elettrica, acqua e riscaldamento; le bollette telefoniche per telefonia fissa oppure il 50% del valore delle bollette per telefonia mobile; l'abbonamento a riviste e l'acquisto di libri che trattano di materie comunitarie, anche su supporto telematico.

8. Per le attività delle Case per l'Europa di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) della legge le spese ammissibili sono quelle previste dal presente Regolamento per le iniziative di cui ai commi 2, 3, 5 e 6.

9. Per il funzionamento dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge sono ammissibili le spese per la consulenza fiscale; la cancelleria; i valori bollati e postali; l'affitto e l'assicurazione obbligatoria dei locali ove ha sede l'associazione e le spese per la pulizia dei locali medesimi; la manutenzione, l'acquisto e il leasing di materiale informatico e di fotoriproduzione; le bollette per l'energia elettrica, acqua e riscaldamento; le bollette telefoniche per telefonia fissa oppure il 50% del valore delle bollette per telefonia mobile; l'abbonamento a riviste e l'acquisto di libri che trattano di materie comunitarie, anche su supporto telematico.

10. Le suddette iniziative devono trovare completa attuazione nell'anno solare di riferimento. Nel caso che documentati impedimenti di forza maggiore rendano impossibile il completamento dell'iniziativa entro l'anno solare di riferimento, la medesima potrà essere ugualmente finanziata purché realizzata prima dell'adozione del programma annuale di indirizzo politico dell'anno solare successivo - ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, così come introdotto dal comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 7/2000 - e, comunque, non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio, termine ultimo per la presentazione della rendicontazione sull'utilizzo del contributo concesso.

11. La Giunta regionale con l'atto di programma annuale di indirizzo politico può porre dei limiti massimi di contributo da erogare ai beneficiari nonché per le singole voci di spesa ammissibili di cui al presente articolo.

Art. 5

Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari dei contributi ammessi al contributo, entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di concessione del contri-

buto stesso, sono tenuti a rendicontare l'utilizzo delle somme percepite alla Direzione regionale degli affari europei secondo le modalità di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. L'elenco analitico previsto dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000 è redatto secondo il modello di cui all'allegato C del presente Regolamento. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) dovranno, inoltre essere ottemperati gli obblighi di documentazione richiesti dal Ministero degli affari esteri, dei quali la Direzione regionale degli affari europei dovrà dare informazione ai beneficiari.

2. L'omessa presentazione della documentazione di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo e l'obbligo di restituzione delle somme percepite secondo le modalità previste dalla legge regionale 7/2000.

3. La Direzione regionale degli affari europei può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli anche a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario in relazione all'utilizzo dei contributi concessi.

4. In presenza di dichiarazioni non rispondenti al vero, che abbiano determinato l'assegnazione di contributi, l'Amministrazione regionale procederà al recupero delle somme erogate secondo quanto previsto dalla legge regionale 7/2000.

Art. 6

Abrogazione

1. E' abrogato il Regolamento sulla disciplina dei contributi previsti dalla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, recante «Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 29 aprile 1998, n. 0155/Pres. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 10 giugno 1998.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione regionale degli Affari europei

Legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Dati relativi al richiedente:

Denominazione:

Natura giuridica:
Anno di presentazione dello statuto per i fini della L.R. 6/89: ______________

Indirizzo:	
CAP: Città:	
Telefono:	Telefax:
E-mail:	Sito Web:

Legale rappresentante:
Referente da contattare: (nominativo, numero telefonico ed eventualmente fax ed E-mail):

Codice fiscale n. (allegare fotocopia del certificato di attribuzione del numero):

Accreditamento estremi del c/c bancario (banca, località, codici ABI-CAB, numero) o del c/c postale

NB: Redigere una singola scheda per <u>ciascuna</u> iniziativa proposta.
Per la richiesta di contributo alle spese di funzionamento va redatta una scheda distinta.

1 - Spese per il funzionamento

(barrare **UNA** sola casella)

- ❑ **Art. 2 comma 2, lettera g):** funzionamento (omissis) delle « Case per l'Europa » istituite in regione e riconosciute dalla Federazione italiana delle case per l'Europa. **(Compilare anche il punto 5).**
- ❑ **Art. 2 comma 4:** contributi regionali per spese di funzionamento delle associazioni, movimenti, comitati operanti statutariamente per il processo d'integrazione europea. **(Compilare anche il punto 5).**

2 - Tipologia della singola iniziativa

(barrare **UNA** sola casella)

- ❑ **Art. 2 comma 2, lettera a):** gemellaggi di enti locali della regione con analoghi enti dei Paesi di cui all'articolo 1 della presente legge e all'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47. **(Compilare anche i punti 3, 4 e 5).**
- ❑ **Art. 2 comma 2, lettera b):** scambi con finalità sociale, culturale e professionale promossi ed organizzati da istituzioni, enti o associazioni aventi sede nel Friuli - Venezia Giulia in collaborazione con analoghe organizzazioni dei Paesi di cui alla lettera a), compresi quelli aderenti alla « Convenzione culturale europea » del Consiglio d'Europa, nel quadro degli accordi stipulati dal Ministero degli affari esteri e dei relativi protocolli bilaterali e multilaterali o nell'ambito di programmi comunitari finalizzati agli scambi stessi e conformemente alle disposizioni attuative adottate in materia dai competenti organi dello Stato. **(Compilare anche i punti 3, 4 e 5).**
- ❑ **Art. 2 comma 2, lettera c):** corsi di studio, incontri, convegni, seminari e manifestazioni promossi in regione per le finalità della presente legge. **(Compilare anche i punti 3, 4 e 5).**
- ❑ **Art. 2 comma 2, lettera d):** frequenza a corsi di formazione e specializzazione in materia comunitaria presso istituti di livello europeo, mediante la concessione di finanziamenti per l'assegnazione di apposite borse di studio. **(Compilare anche i punti 4 e 5).**
- ❑ **Art. 2 comma 2, lettera e):** redazione, raccolta, stampa, diffusione e traduzione di studi, ricerche, progetti, notiziari, riviste e altro materiale di valore scientifico e didattico, che possono contribuire alla diffusione dell'ideale europeistico e al processo di integrazione europea, nonché alla conoscenza delle azioni intraprese al medesimo fine negli altri Paesi di cui all'articolo 1. **(Compilare anche i punti 4 e 5).**
- ❑ **Art. 2 comma 2, lettera f):** attività di informazione e aggiornamento professionale per operatori pubblici e privati, intese all'acquisizione di una conoscenza della Comunità europea sul piano istituzionale, giuridico ed amministrativo, con particolare riguardo alla diffusione delle misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate o da adottare per la realizzazione ed il funzionamento del mercato unico europeo. **(Compilare anche i punti 4 e 5).**

3 - Dati relativi alla singola iniziativa (compilare solo se lettere **a) b) c)**)

Art. 2 comma 2, lettera a) (barrare **UNA** sola casella)

- ❑ Nuovo gemellaggio
- ❑ Rinsaldamento di gemellaggio avvenuto nell'anno __________

Comune: ____________________ Stato: ____________________

Art. 2 comma 2, lettera b)

Denominazione dell'istituto all'estero con il quale viene effettuato lo scambio:

____

Località: ____________________ Stato: ____________________

Periodo previsto per lo svolgimento dell'iniziativa: ____________________

Numero di studenti partecipanti all'attività all'estero dell'istituto scolastico proponente: _______

Art. 2 comma 2, lettera c)

Tipologia dell'iniziativa: (barrare **UNA** sola casella)

- ❑ Corso di studio
- ❑ Seminario
- ❑ Convegno
- ❑ Incontro
- ❑ Manifestazione celebrativa del processo di formazione europea

Numero previsto di partecipanti: ____________

Argomento trattato: (barrare **UNA** sola casella)

- ❑ a. prospettive economiche e occupazionali derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea
- ❑ b. diritti fondamentali del cittadino dell'Unione europea
- ❑ c. rapporti tra il cittadino e le istituzioni comunitarie
- ❑ d. confronti degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri e dell'Unione europea
- ❑ e. altri argomenti compatibili con le finalità della legge

---

4 - Descrizione sintetica della singola iniziativa

Titolo: ____

____

Descrizione dell'iniziativa (sintetica):

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Obiettivo specifico che si intende conseguire:

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Destinatari dell'iniziativa (es. studenti, giovani, operatori economici etc.):

____

____

Periodo e località in regione previsti per la realizzazione dell'iniziativa:

____

5 - Dati relativi ai costi della singola iniziativa o alla richiesta di contributo per il funzionamento

Costo totale dell'iniziativa:

Ammontare complessivo delle voci di spesa indicate all'art. 2 del Regolamento sulla disciplina dei contributi previsti dalla L.R. 6/89:

Contributo richiesto:

Altre richieste di contributo avanzate a sostegno della medesima iniziativa presso altre Direzioni regionali (indicare il nome della Direzione e l'importo relativo richiesto):	
Dir. reg.:	**Importo:**
Dir. reg.:	**Importo:**
Dir. reg.:	**Importo:**

Altre richieste di contributo avanzate a sostegno della medesima iniziativa presso Amministrazioni diverse da quella regionale (indicare il nome dell'ente e l'importo relativo richiesto) e o soggetti privati:	
Commissione Europea	Importo: L.
Ente:	Importo: L.
Ente:	Importo: L.

Ai sensi della L. 675/1996 si autorizza il trattamento dei dati forniti per l'eventuale concessione del contributo.

Data:____________________

ENTE/ASSOCIAZIONE

(firma del legale rappresentante e timbro)

____

ALLEGATO B

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI CULTURALI

Ufficio scambi giovanili

1. Scheda in lingua francese da utilizzare per Francia, Belgio, Fiammingo, Belgio vallone, Algeria, Marocco, Romania, Lussemburgo, Monaco, Andorra, Svizzera

2. Scheda in lingua tedesca da utilizzare per Germania, Liechtenstein, Svizzera (in alternativa a quella francese), Austria

3. Scheda in lingua spagnola da utilizzare per Andorra (in alternativa a quella francese), Spagna

4. Scheda in lingua inglese da utilizzare per Regno Unito, Irlanda, Islanda, Malta, Portogallo, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Lituania, Lettonia, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Croazia, Bosnia, Albania, Macedonia, Grecia, Bulgaria, Turchia, Cipro, Russia, Ucraina, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Belarus, Moldova, Egitto

REGIONE FRIULI – VENEZIA GIULIA
Direzione regionale degli Affari europei

Anno

SCAMBI GIOVANILI ITALO/__________________ PROGETTO N.
PROYECT N.__________

ITALO/__________________ YOUTH EXCHANGES

A. Tema/Subject______________________________

B: Finalità dello scambio/Aim of the exchange______________________________

C. Associazione che propone il tema
Association proposing the subject (1)______________________________

Persona da contattare/Contact person______________________________
Indirizzo/Address______________________Città/Town______________
Telefono/Telephone______________________FAX______________
PARTNER (1)______________________________
Persona da contattare/Contact person______________________________
Indirizzo/Address______________________Città/Town______________
Telefono/Telephone______________________FAX______________

D. Località/Place in Italia ______________________________
in.................... ______________________________

E. Numero complessivo dei partecipanti: Italiani______________Partners______________
Number of participants: Italians______________Partners______________

F. Periodo (2): in Italia______________________________
Period (2): in................................______________________________

NOTE/NOTES
Sono ammessi a partecipare allo scambio/Admission to the exchange is open to:

Età/Age______________Maschi/Male______________Femmine/Female______________

Lingua veicolare/Language:______________________________

(1) La denominazione dell'Associazione e del Partner deve essere indicata per esteso
Name of Association and Partner must be spelled out completely.
(2) La durata non deve comprendere i giorni di viaggio
Duration of exchange must not include travel days.

REGIONE FRIULI – VENEZIA GIULIA
Direzione regionale degli Affari europei

Anno

SCAMBI GIOVANILI ITALO/____________________ PROGETTO N.
PROJET N.__________

ECHANGES ITALO/____________________
pour la JEUNESSE

A. Tema/Thème____

B. Finalità dello scambio/Finalité du programme____

C. Associazione che propone il tema
Association qui propose le thème (1)____

Persona da contattare/Personne à contacter______________________
Indirizzo/Addresse______________________ Città/Ville______________________
Telefono/Téléphone______________________ FAX______________________
PARTENAIRE (1)______________________
Persona da contattare/Personne à contacter______________________
Indirizzo/Addresse______________________ Città/Ville______________________
Telefono/Téléphone______________________ FAX______________________

D. Località: in Italia______________________
Localité: en..............................______________________

E. Numero complessivo dei partecipanti: Italiani______________ Partners______________
Nombre des participants: Italiens______________ Partners______________

F. Periodo (2): in Italia______________________
Période (2): in..............................______________________

NOTE/NOTES
Sono ammessi a partecipare allo scambio/Peuvent participer à l'échange:

Età/Age______________ Maschi/Garçons______________ Femmine/Filles______________

Lingua veicolare/Langue:____

(1) La denominazione dell'Associazione e del Partner deve essere indicata per esteso
Le nom de l'Association et celui du Partenaire doivent etre indiqués en entier.
(2) La durata non deve comprendere i giorni di viaggio
La durée de l'échange ne comporte pas les jours de voyage.

REGIONE FRIULI – VENEZIA GIULIA
Anno Direzione regionale degli Affari europei

SCAMBI GIOVANILI ITALO/____________ PROGETTO N.
PROGRAMA N.____________

MUTUALIDADES ITALO/____________
para los JOVENES

A. Tema/Tema____________

B. Finalità dello scambio/Finalidad del programa____________

C. Associazione che propone il tema (1)
Associacion italiana proponedora del tema (1)____________

Persona da contattare/Persona a contactar____________
Indirizzo/Direccion____________ Città/Ciudad____________
Telefono/Teléfono____________ FAX____________
PARTNER (1)____________
Persona da contattare/Persona a contactar____________
Indirizzo/Direccion____________ Città/Ciudad____________
Telefono/Teléfono____________ FAX____________

D. Località/Localidad......in Italia____________
.in..........................____________

E. Numero complessivo dei partecipanti: Italiani____________ Partners____________
Numero de participantes: Italianos____________ Partners____________

F. Periodo (2): in Italia____________
Periodo (2): in..................................____________

NOTE/NOTAS
Sono ammessi a partecipare allo scambio/Se admite como participantes de este programa:

Età/Edad____________ Maschi/Chicos____________ Femmine/Chicas____________

Lingua veicolare/Idioma usado:____________

(1) La denominazione dell'Associazione e del Partner deve essere indicata per esteso
Se debe detallar la denominacion de la entidad y del partner.
(2) La durata non deve comprendere i giorni di viaggio
La duracion no comprende los dias de viaje.

Allegato C

Legge regionale 6/1989 - Elenco analitico della rendicontazione per l'anno:

DENOMINAZIONE DEL BENEFICIARIO							
CAUSALE DEL CONTRIBUTO							
n.	tipo documento (fattura, ricevuta, documento di viaggio)	num.	data	rilasciato da:	causale	importo	data di quietanza
					Totale		

Firma del legale rappresentante:

data: ________ ______________________

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2001, n. 0165/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 6, comma 85, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative a livello regionale per la realizzazione di iniziative di sostegno e supporto alle imprese cooperative;

VISTO il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» di cui all'articolo 6, comma 86 della legge regionale 2/2000, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0162/Pres. del 18 maggio 2000 e registrato alla Corte dei conti in data 15 giugno 2000, Registro 1, foglio 223;

VISTE le modifiche introdotte al predetto articolo 25 della legge regionale 79/1982 dall'articolo 7, comma 119, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il quale stabilisce che il riparto dei finanziamenti «è effettuato tenendo conto del numero, degli occupati e del fatturato complessivo delle cooperative associate», e che «parte del finanziamento annualmente concesso per l'importo complessivo minimo di lire 20 milioni, da determinarsi in proporzione al finanziamento percepito, è destinata dalle predette associazioni al «Centro regionale per la cooperazione nelle scuole» con sede a Trieste, costituito sotto il patrocinio dell'Amministrazione regionale, quale contributo per il raggiungimento delle finalità dello stesso».

RITENUTA pertanto la necessità, alla luce della novella introdotta dalla citata legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, di definire nuovi criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti con l'adozione un nuovo testo regolamentare;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», ed in particolare l'articolo 30 che, per la concessione di incentivi, prevede che l'emanazione dei criteri e modalità avvenga in forma di Regolamento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1484 del 4 maggio 2001;

DECRETA

1. E' approvato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo», di cui all'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 15 maggio 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 228

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 1

Beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dall'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), come da ultimo integrato dall'articolo 7, comma 119, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), le associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative a livello regionale così come individuate dall'articolo 16 della legge regionale 79/1982, di seguito denominate associazioni.

Art. 2

Finalità dell'intervento

1. I finanziamenti sono destinati alle attività di sostegno e supporto alle imprese cooperative associate, iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 79/1982, istituzionalmente svolte dalle associazioni, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, mediante l'utilizzo di risorse umane ed organizzative proprie o di terzi.

2. Le attività predette ricomprendono interventi finalizzati all'informazione, all'assistenza tecnica, all'animazione economica e alla promozione delle imprese cooperative nonchè all'acquisizione diretta dei

servizi finalizzati all'incremento dell'attività o funzionali al miglioramento delle capacità operative delle associazioni medesime.

Art. 3

Spese ammissibili

1. Al fine di agevolare la crescita e l'aggiornamento della cultura professionale, manageriale e imprenditoriale degli operatori del settore cooperativo sono ammesse le spese inerenti gli interventi finalizzati alla diffusione della stessa presso gli enti associati sia mediante pubblicazioni o comunicazioni telematiche inerenti le problematiche del settore, sia mediante organizzazione di convegni e seminari su temi di interesse generale o di alcuni settori.

2. Sono inoltre ammesse le spese inerenti iniziative di assistenza ed accompagnamento alle cooperative nella fase di avvio e di crescita aziendale nonchè promozionali e di valorizzazione di alcuni comparti economici da attuarsi direttamente dalle associazioni, sia mediante la struttura associativa generale che strutture all'uopo dedicate, oltreché da società di servizi, professionisti e collaboratori opportunamente convenzionati.

3. Per le iniziative di cui al comma 2 facenti capo senza possibilità di distinzione alla struttura associativa generale, sono ammessi oneri pari ad una percentuale della spesa sostenute nell'anno precedente per il personale dipendente dedito all'attività specifica, corrispondente al tempo alla stessa dedicato.

4. Al fine di consentire il miglioramento quantitativo e qualitativo delle forme di attività svolte da parte delle associazioni e dei propri operatori nei confronti degli enti associati sono ammesse le spese inerenti gli interventi di acquisizione diretta dei servizi necessari presso terzi.

5. Sono inoltre ammesse le spese generali connesse alle attività sopra previste per una quota non eccedente il 20% della spesa ammissibile rendicontata.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione delle domande di finanziamento

1. Le associazioni, al fine di beneficiare dei finanziamenti, devono far pervenire alla Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato domanda entro il 31 marzo di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

a) elenco analitico riepilogativo della documentazione giustificativa di spesa inerente l'esercizio precedente e relazione illustrativa degli interventi effettuati;

b) limitatamente all'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, gli oneri sostenuti per il personale dipendente dedicato all'attività, nonchè dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'associazione di riferimento che attesta la percentuale di tempo dedicata all'attività specifica dal personale dipendente predetto.

Art. 5

Criteri di ripartizione ed erogazione dei finanziamenti

1. Una quota pari al 25% dello stanziamento annuale viene destinata alle associazioni regionali in parti uguali, al fine di sostenere l'attività istituzionale attinente la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo.

2. La ripartizione dell'importo rimanente tra gli aventi diritto, detratta la quota di cui al comma 1, avviene secondo i seguenti parametri:

a) un terzo viene ripartito a favore delle associazioni regionali in proporzione al numero delle cooperative aderenti a ciascuna associazione al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda, quale viene rilevato dai dati in possesso dell'Amministrazione regionale;

b) un terzo viene ripartito a favore delle associazioni regionali in proporzione al numero degli occupati nelle cooperative associate a ciascuna associazione di cui alla lettera a) quale viene desunto dai dati occupazionali forniti dall'I.N.P.S., ove per occupato deve intendersi, a prescindere dalla natura del rapporto sottostante, una qualsiasi posizione lavorativa a tempo determinato od indeterminato;

c) un terzo viene ripartito a favore delle associazioni regionali in proporzione al fatturato complessivo delle cooperative associate a ciascuna associazione quale si ricava dal bilancio delle stesse depositato presso l'amministrazione regionale e relativo all'esercizio chiuso nell'anno precedente alla domanda od al 31 dicembre dell'esercizio immediatamente precedente a quest'ultimo, ove per fatturato deve intendersi il valore della produzione di cui all'articolo 2425, lettera A), Codice civile.

3. Sono escluse dal computo di cui alle lettere b) e c) del comma 2 le cooperative seguenti:

a) le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le cooperative di assicurazione, le mutue assicuratrici;

b) le cooperative sciolte per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2544 Codice civile, poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2540 Codice civile, nonchè quelle sottoposte a fallimento.

4. L'importo complessivo minimo di lire 20 milioni, determinato unitariamente in proporzione al finanziamento percepito da ciascuna associazione, è destinato dalle medesime al Centro regionale per la cooperazione delle scuole.

5. L'assegnazione complessiva in capo ad una associazione non può comunque essere superiore all'80% dello stanziamento del capitolo.

6. L'erogazione del finanziamento può essere effettuata in via anticipata in misura non superiore al 70% dell'importo complessivo determinato ai sensi dei commi 1 e 2, ad avvenuta effettuazione con esito positivo delle verifiche a campione previste dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), inerenti l'esercizio precedente, e previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

7. Il rimanente 30% viene erogato a saldo, previa presentazione dell'elenco e della relazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e ad avvenuta effettuazione con esito positivo delle verifiche a campione previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000 a valere sulla documentazione presentata dai beneficiari in percentuale non inferiore al 10% della spesa rendicontata. L'assegnazione complessiva non può comunque essere superiore alla spesa rendicontata.

8. Ove dalla rendicontazione risultino complessivamente realizzati interventi per importo inferiore all'assegnazione complessiva, in sede di determinazione del saldo la quota di sovvenzione spettante all'associazione relativa verrà ridotta in relazione al minor importo rendicontato.

Art. 6

Disciplina transitoria

1. In sede di prima applicazione i beneficiari devono presentare apposita domanda, corredata dalla documentazione prevista all'articolo 4, qualora non già presentata, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento. L'erogazione del finanziamento con le modalità di cui all'articolo 5 può avvenire ad avvenuta effettuazione con esito positivo delle verifiche a campione previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000 a valere sulla documentazione di spesa inerente l'esercizio 2000.

Art. 7

Abrogazione

1. E' abrogato il Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 6, comma 86, della legge regionale 2/2000, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 maggio 2000, n. 0162/Pres.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 maggio 2001, n. 0190/Pres.

Regolamento dei centri di vacanza per minori di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 13/2000. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 ed in particolare il comma 1 dell'articolo 7 che prevede che, al fine di un più organico esercizio delle funzioni amministrative concernenti i centri di vacanza per minori, a decorrere dall'1 gennaio 2000, le funzioni di controllo e di vigilanza sui medesimi competano ai Comuni;

ATTESO che il comma 2 del succitato articolo 7 stabilisce che la Giunta regionale adotti un apposito provvedimento per definire l'ambito di applicazione e le modalità di espletamento delle funzioni attribuite ai Comuni, nonché i requisiti funzionali-organizzativi e quelli delle prestazioni di cui debbono essere in possesso i centri di vacanza per minori;

VISTO il Regolamento con il quale si è adempiuto a quanto prescritto dal summenzionato comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 13/2000;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1614 del 11 maggio 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento dei centri di vacanza per minori di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 maggio 2001

per Il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 229

Regolamento dei centri di vacanza per minori di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 7 comma 2 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, stabilisce le modalità di espletamento delle funzioni amministrative concernenti i centri di vacanza per minori di competenza dei Comuni e i requisiti funzionali-organizzativi e delle prestazioni dei centri stessi.

Art. 2

Definizione e tipologia

1. Ai fini del presente Regolamento per «centri di vacanza per minori» si intendono strutture o aree appositamente attrezzate che offrono attività volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria con l'obiettivo di favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, assolvendo al tempo stesso anche una funzione sociale.

2. I centri di vacanza per minori sono attivati annualmente per un periodo limitato nel corso dell'anno. Si distinguono in centri di vacanza con pernottamento e centri di vacanza diurni.

CAPO II

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI

Art. 3

Autorizzazione all'apertura e al funzionamento

1. I soggetti gestori di centri di vacanza per minori devono richiedere annualmente l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento temporaneo al Sindaco del Comune sede del centro di vacanza entro i termini stabiliti dal Comune stesso, utilizzando il modulo che sarà all'uopo predisposto dalla Regione.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione i centri che prevedono meno di quattro pernottamenti e quelli diurni con orario di apertura inferiore alle tre ore giornaliere.

3. L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco previo accertamento della conformità delle strutture alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti igienico-sanitari e di quelli strutturali, funzionali-organizzativi e delle prestazioni previsti dal presente Regolamento.

Art. 4

Vigilanza e controllo, sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Al Comune spetta la vigilanza e il controllo sull'attività dei centri di vacanza per minori.

2. Qualora vengano meno anche parzialmente la conformità alla vigente normativa, i requisiti stabiliti con il presente Regolamento o l'idoneità sanitaria, ovvero vengano accertate gravi irregolarità nell'utilizzo delle strutture o nella conduzione delle attività, il Sindaco sospende l'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie e gli ulteriori provvedimenti di legge.

3. Il mancato ripristino, entro il periodo di sospensione, delle condizioni richieste per la concessione dell'autorizzazione ne comporta la revoca immediata.

4. Il Sindaco dà tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria e all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.

CAPO III

REQUISITI FUNZIONALI-ORGANIZZATIVI E DELLE PRESTAZIONI

Art. 5

Centri di vacanza con pernottamento

1. I centri di vacanza con pernottamento sono ospitati in strutture o complessi, in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, che presentano i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti sia dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive integrazioni, che dai relativi regolamenti comunali e sono certificate idonee sotto l'aspetto igienico-sanitario dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari.

2. Tali strutture o complessi devono inoltre avere i seguenti requisiti minimi:

a) essere ubicati in zona salubre;

b) avere almeno un locale di ritrovo/soggiorno;

c) essere dotati di almeno un WC, un bagno o doccia e un lavabo ogni 10 persone;

d) essere dotati di cassetta di pronto soccorso.

3. I centri di vacanza possono anche assumere la forma di campeggi. In tal caso devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 13 della legge regionale 17/1997.

Art. 6

Centri diurni

1. I centri diurni sono attivati nel periodo estivo o in altri periodi di sospensione dell'attività scolastica e comportano lo svolgimento di attività educative e ricreative strutturate che possono impegnare i minori per tutta la giornata o parte di essa.

2. I locali eventualmente utilizzati devono essere in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità e certificati idonei sotto il profilo igienico-sanitario dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari.

3. Tutti i centri diurni devono comunque disporre di idoneo riparo, di almeno un WC e un lavabo ad uso esclusivo ogni 25 persone ed essere dotati di cassetta di pronto soccorso.

Art. 7

Utenza

1. I centri di vacanza che prevedono il pernottamento sono rivolti a bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 ed i 17 anni.

2. I centri di vacanza diurni sono aperti ai minori di età compresa tra i 3 ed i 17 anni.

3. E' ammessa l'organizzazione di centri di vacanza diurni per bambini di età inferiore ai 3 anni purchè vengano svolti secondo gli standard qualitativi e organizzativi stabiliti dalla specifica normativa di settore presso strutture idonee ai sensi della stessa normativa di settore.

Art. 8

Personale

1. La dotazione di personale dei centri di vacanza deve prevedere:

a) un Coordinatore responsabile di età non inferiore ai 18 anni, in possesso di diploma di scuola media superiore e con un'esperienza continuativa di almeno 3 anni, per un minimo di sei settimane complessive, quale Operatore di area educativa, ovvero in possesso di diploma della scuola dell'obbligo e con un'analoga esperienza non inferiore a 10 anni. Il possesso dell'attestato di partecipazione a corsi di formazione professionale nell'animazione nell'area minori riconosciuti ai sensi della legge regionale 76/1982 costituisce titolo preferenziale. Qualora il numero di operatori di area educativa sia inferiore a quattro, il coordinatore può essere scelto tra gli operatori di area educativa in possesso dei requisiti di cui sopra.

b) almeno 1 Operatore di area educativa ogni 10 minori per i centri con pernottamento, almeno 1 educatore ogni 15 per quelli diurni, ridotto a 1 ogni 10 bambini per la fascia di età 3 - 6. Il personale di area educativa deve essere maggiorenne e possedere il diploma di scuola media superiore, ovvero il diploma della scuola dell'obbligo e un'esperienza quale operatore di area educativa non inferiore a 10 anni. Il possesso dell'attestato di partecipazione a corsi di formazione professionale nell'animazione nell'area minori riconosciuti ai sensi della legge regionale 76/1982 costituisce titolo preferenziale.

c) personale ausiliario adeguato per quantità e professionalità alle diverse esigenze della comunità.

2. Il Coordinatore deve essere sempre presente nel centro ed ha la responsabilità del regolare svolgimento dello stesso.

3. Nel centro deve essere sempre garantita la copresenza di almeno due Operatori, di cui almeno uno di area educativa.

4. In presenza di minori con handicap deve essere previsto un adeguato numero di Operatori di appoggio oppure, nel caso di impossibilità, la modifica dei rapporti di cui al comma 1 lettera b).

5. Gli Operatori di area educativa possono essere coadiuvati da altri soggetti non aventi i requisiti richiesti, che comunque non vanno conteggiati al fine della definizione della dotazione di personale di area educativa.

6. Al personale dipendente viene applicato il C.C.N.L. di riferimento.

Art. 9

Assistenza sanitaria

1. In caso di centri di vacanza con pernottamento deve essere garantita:

a) la presenza di un medico e di almeno un'unità infermieristica nei centri che ospitano più di 200 minori;

b) la reperibilità di un medico nei centri che ospitano fino a 200 minori;

c) la presenza di un'unità infermieristica nei centri che ospitano più di 100 minori.

2. Il medico deve espressamente accettare l'incarico.

Art. 10

Sicurezza e copertura assicurativa

1. Particolare attenzione deve essere prestata dai soggetti gestori di centri di vacanza per minori alla sicurezza delle attrezzature e dei giochi mediante controlli quotidiani.

2. I soggetti gestori di centri di vacanza per minori dovranno fornire di copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile tutti gli ospiti dei centri compreso il personale operante.

Art. 11

Informazione all'utenza

1. I soggetti gestori di centri di vacanza per minori al fine di consentire un'adeguata informazione degli utenti del centro avranno cura di esporre all'albo:

a) il provvedimento di autorizzazione all'apertura e al funzionamento temporaneo del centro;

b) la tabella dietetica;

c) il nominativo del Coordinatore responsabile;

d) il calendario e l'orario delle varie attività programmate;

e) numeri utili.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione vengono considerate idonee dal punto di vista igienico-sanitario le strutture già autorizzate nell'anno 2000, su parere favorevole dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, che non hanno subito modifiche.

2. In sede di prima applicazione è ammesso uno scostamento fino alla misura del 50% dal rapporto educatore/bambini definito all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente Regolamento.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2001, n. 0227/Pres.

Preposizione degli Assessori effettivi alle Direzioni regionali e Servizi autonomi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il verbale della seduta del 15 giugno 2001, nella quale il Consiglio regionale ha provveduto, tra l'altro, all'elezione degli Assessori effettivi della Giunta regionale, nei modi previsti dagli articoli 34 e 36 dello Statuto regionale;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda al Presidente della Regione l'assegnazione degli Assessori ai singoli Assessorati o ad altri incarichi, determinando contestualmente la loro denominazione in relazione agli Assessorati cui sono assegnati;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTA la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente provvedimento gli Assessori effettivi della Giunta regionale sono preposti alle Direzioni regionali ed ai Servizi autonomi a fianco di ciascuno indicati ed assumono la denominazione di seguito specificata:

Ragioneria Generale, Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, Ufficio di piano, Servizio della statistica, Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto e Servizio autonomo delle imposte e dei tributi.	Arduini Pietro Assessore regionale alle finanze, alla programmazione, alla statistica, e per la gestione delle benzine a prezzo ridotto e alle imposte e ai tributi.
Direzione regionale dell'ambiente e Direzione regionale della protezione civile	Ciani Paolo Assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile.
Direzione regionale della viabilità e dei trasporti e Servizio autonomo del libro fondiario.	Franzutti avv. Franco Assessore regionale alla viabilità e ai trasporti e al libro fondiario.

Direzione regionale della formazione professionale, Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato e Azienda dei parchi e delle foreste regionali.	Venier Romano Giorgio Assessore regionale alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi.
Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.	Santarossa avv. Valter Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali.
Direzione regionale dell'istruzione e della cultura.	Guerra dott.ssa Alessandra Assessore regionale all'istruzione e alla cultura.
Direzione regionale dell'agricoltura, Direzione regionale delle foreste, Servizio per la gestione faunistica e venatoria e Istituto faunistico regionale.	Narduzzi dott. Danilo Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste, alla gestione faunistica e venatoria e all'Istituto faunistico regionale.
Direzione regionale dell'industria e Direzione regionale del commercio e del turismo	Dressi Sergio Assessore regionale all'industria, al commercio e al turismo.

Le suddette preposizioni si intendono quali assegnazioni ai sensi dell'articolo 21, secondo, terzo e quarto comma della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 giugno 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2001, n. 0228/Pres.

Conferimento di deleghe all'Assessore supplente dott.ssa Federica Seganti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'ordinamento e all'organizzazione del Consiglio, dell'Amministrazione e degli Enti regionali;

VISTO il proprio decreto di data odierna n. 0227/Pres. con cui, in base all'articolo 21 di detta legge, gli Assessori effettivi della nuova Giunta regionale, eletti dal Consiglio regionale nella seduta del 15 giugno 2001, sono stati preposti alle Direzioni regionali e ai Servizi autonomi;

VISTO il combinato disposto degli articoli 24, II comma, lettera e) e 25, II comma, della predetta legge che autorizza il Presidente della Regione a delegare agli Assessori supplenti la trattazione degli affari di competenza delle Direzioni regionali e dei Servizi autonomi, cui non vengono preposti Assessori effettivi;

RILEVATO che alla Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici e alla Direzione regionale della pianificazione territoriale con il precitato decreto non è stato preposto alcun Assessore effettivo;

VISTO il verbale della seduta del 15 giugno 2001, nella quale il Consiglio regionale ha provveduto, tra l'altro, all'elezione degli Assessori supplenti, nei modi previsti dagli articoli 34 e 36 dello Statuto regionale;

RILEVATO che è stato eletto, fra gli altri, Assessore supplente la dott.ssa Federica Seganti;

RICONOSCIUTA l'opportunità di affidare al predetto Assessore la delega nelle materie succitate;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente provvedimento l'Assessore supplente dott.ssa Federica Seganti è delegato a trattare gli affari di competenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici e della Direzione regionale della pianificazione territoriale e a firmare gli atti relativi a tali affari.

Detto Assessore assumerà pertanto la denominazione di Assessore regionale all'edilizia e ai Servizi tecnici e alla pianificazione territoriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 giugno 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2001, n. 0229/Pres.

Conferimento di deleghe all'Assessore supplente dott. Luca Ciriani.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'ordinamento e all'organizzazione del Consiglio, dell'Amministrazione e degli Enti regionali;

VISTO il proprio decreto di data odierna

n. 0227/Pres. con cui, in base all'articolo 21 di detta legge, gli Assessori effettivi della nuova Giunta regionale, eletti dal Consiglio regionale nella seduta del 15 giugno 2001, sono stati preposti alle Direzioni regionali e ai Servizi autonomi;

VISTO il combinato disposto degli articoli 24, II comma, lettera e) e 25, II comma, della predetta legge che autorizza il Presidente della Regione a delegare agli Assessori supplenti la trattazione degli affari di competenza delle Direzioni regionali e dei Servizi autonomi, cui non vengono preposti Assessori effettivi;

RILEVATO che alla Direzione regionale per le autonomie locali e al Servizio delle attività ricreative e sportive con il precitato decreto non è stato preposto alcun Assessore effettivo;

VISTO il verbale della seduta del 15 giugno 2001, nella quale il Consiglio regionale ha provveduto, tra l'altro, all'elezione degli Assessori supplenti, nei modi previsti dagli articoli 34 e 36 dello Statuto regionale;

RILEVATO che è stato eletto, fra gli altri, Assessore supplente il dott. Luca Ciriani;

RICONOSCIUTA l'opportunità di affidare al predetto Assessore la delega nelle materie succitate;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente provvedimento l'Assessore supplente dott. Luca Ciriani è delegato a trattare gli affari di competenza della Direzione regionale per le autonomie locali e del Servizio delle attività ricreative e sportive e a firmare gli atti relativi a tali affari.

Detto Assessore assumerà pertanto la denominazione di Assessore regionale per le autonomie locali e allo sport.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 giugno 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2001, n. 0230/Pres.

Delega all'Assessore effettivo sig. Paolo Ciani in materia di organizzazione e di personale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'ordinamento e all'organizzazione del Consiglio, dell'Amministrazione e degli Enti regionali;

VISTO il proprio decreto n. 0227/Pres. di data odierna, con cui, in base all'articolo 21 di detta legge, l'Assessore effettivo sig. Paolo Ciani è stato preposto alla Direzione regionale dell'ambiente e alla Direzione regionale della protezione civile;

VISTO il combinato disposto degli articoli 24, II comma, lettera c) e 25, I comma, della predetta legge che autorizza il Presidente della Regione a delegare agli Assessori effettivi e ai supplenti la trattazione degli affari di competenza degli uffici della Presidenza della Giunta regionale, purchè la delega sia unitaria per ciascuna Direzione regionale o Servizio della Segreteria generale;

VISTO l'articolo 155 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda la Presidenza del Comitato di gestione del fondo sociale a favore dei dipendenti regionali al Presidente della Regione o ad un Assessore da lui delegato;

RICONOSCIUTA l'opportunità di affidare all'Assessore effettivo sig. Paolo CIANI la delega a trattare gli affari di competenza della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale facente parte della Presidenza della Giunta regionale, nonché la delega a presiedere il Comitato di gestione del fondo sociale;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente provvedimento, l'Assessore effettivo sig. Paolo Ciani è delegato a trattare gli affari di competenza della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale e a firmare gli atti relativi, nonché a presiedere il Comitato di gestione del fondo sociale a favore dei dipendenti regionali.

Detto Assessore, anche in base agli incarichi ricevuti con il decreto n. 0227/Pres. di data odierna, assume la denominazione di Assessore regionale all'ambiente, alla protezione civile, all'organizzazione e al personale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 giugno 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2001, n. 0231/Pres.

Delega all'Assessore effettivo dott.ssa Alessandra Guerra in materia di affari europei e di volontariato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'ordinamento e all'organizzazione del Consiglio, dell'Amministrazione e degli Enti regionali;

VISTO il proprio decreto n. 0227/Pres. di data odierna, con cui, in base all'articolo 21 di detta legge, l'Assessore effettivo dott.ssa Alessandra Guerra è stato preposto alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;

VISTO il combinato disposto degli articoli 24, II comma, lettera c) e 25, I comma, della predetta legge che autorizza il Presidente della Regione a delegare agli Assessori effettivi e ai supplenti la trattazione degli affari di competenza degli uffici della Presidenza della Giunta regionale, purchè la delega sia unitaria per ciascuna Direzione regionale o Servizio della Segreteria generale;

RICONOSCIUTA l'opportunità di affidare all'Assessore effettivo dott.ssa Alessandra Guerra la delega a trattare gli affari di competenza della Direzione regionale degli affari europei e del Servizio del volontariato facenti parte della Presidenza della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente provvedimento, l'Assessore effettivo dott.ssa Alessandra Guerra è delegato a trattare gli affari di competenza della Direzione regionale degli affari europei e del Servizio del volontariato e a firmare gli atti relativi.

Detto Assessore, anche in base agli incarichi ricevuti con il decreto n. 0227/Pres. di data odierna, assume la denominazione di Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, agli affari europei e al volontariato.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 giugno 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2001, n. 0232/Pres.

Delega dell'Assessore supplente dott.ssa Federica Seganti per l'accertamento della conformità urbanistica degli interventi, ex articolo 89 della legge regionale 52/1991.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'articolo 42 della legge regionale 12 novembre 1997 n. 34, che ai commi 2 e 3 attribuisce al Presidente della Regione la competenza ad accertare la conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte dell'Amministrazione regionale e di quelle provinciali, nonché dai loro formali concessionari, con facoltà di delegare tale accertamento all'Assessore regionale alla pianificazione territoriale;

VISTO il proprio decreto di data odierna n. 0228/Pres., con il quale l'Assessore supplente dott.ssa Federica Seganti è stato delegato a trattare - tra l'altro - gli affari di competenza della Direzione regionale della pianificazione territoriale;

RAVVISATA l'opportunità di avvalersi della facoltà di delega prevista dal comma 3 dell'articolo 89 della precitata legge regionale n. 52/1991;

VISTA la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale dott.ssa Federica Seganti è delegato ad accertare la conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte dell'Amministrazione regionale e di quelle provinciali, nonché dai loro formali concessionari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 89, 2° e 3° comma della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche.

L'Assessore medesimo è altresì delegato a firmare gli atti relativi agli accertamenti di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 giugno 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2001, n. 0233/Pres.

Delega dell'Assessore effettivo Sergio Dressi in materia di commissioni relative al commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'ordinamento ed all'organizzazione del Consiglio, dell'Amministrazione e degli Enti regionali;

VISTO il proprio decreto di data odierna n. 0227/Pres., con cui, in base all'articolo 21 di detta legge, gli Assessori effettivi della nuova Giunta regio-

nale, eletti dal Consiglio regionale nella seduta del 15 giugno 2001, sono stati preposti alle Direzioni regionali ed ai Servizi autonomi ed in particolare l'Assessore effettivo Sergio Dressi è stato preposto alla Direzione regionale del commercio e del turismo;

VISTA la legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, che agli articoli 4 e 7 prevede la costituzione delle Commissioni del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonchè delle Commissioni provinciali di vigilanza sul commercio all'ingrosso di detti prodotti;

VISTA la legge 25 gennaio 1966, n. 31 e successive modifiche, che all'articolo 6 prevede la costituzione delle Commissioni provinciali per l'istruttoria delle domande di iscrizione negli Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari, nonchè per esprimere parere in ordine alla richiesta di rappresentanza delle case di spedizione;

VISTI il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, Titolo II, recante norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di commercio ed i D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 e 15 gennaio 1987, n. 469, recanti norme integrative di attuazione dello Statuto regionale;

RICONOSCIUTA l'opportunità di affidare la delega dei suddetti incarichi all'Assessore effettivo Sergio Dressi, preposto alla Direzione regionale del commercio e del turismo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente provvedimento, l'Assessore regionale al commercio e al turismo, Sergio Dressi, è delegato:

- a firmare gli atti ed i decreti riguardanti la costituzione delle Commissioni del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici ed a presiedere le Commissioni provinciali di vigilanza sul commercio all'ingrosso di detti prodotti, previste dagli articoli 4 e 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125;
- a firmare gli atti ed i decreti riguardanti la costituzione delle Commissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione negli Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari, nonchè per esprimere parere in ordine alle richieste di rappresentanza delle case di spedizione, previste dall'articolo 6 della legge 25 gennaio 1966, n. 31 e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 giugno 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2001, n. 0234/Pres.

Delega all'Assessore effettivo avv. Valter Santarosa in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante, di cui alla legge regionale 11/1992.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 18 marzo 1992 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le competenze della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175;

VISTI in particolare l'articolo 7, commi 1 e 4, l'articolo 8, comma 2, l'articolo 10, commi 3 e 6 e l'articolo 12, commi 1 e 4 di detta legge regionale, che attribuiscono al Presidente della Regione determinate competenze in merito alla convocazione di conferenze e udienze conoscitive, all'adozione e alla comunicazione di provvedimenti, alla comunicazione dei risultati di valutazioni tecniche, nonchè a funzioni di verifica e di vigilanza da esercitarsi avvalendosi del gruppo tecnico di lavoro per la prevenzione ed il controllo dei rischi da incidenti rilevanti;

VISTO il proprio decreto di data odierna n. 0227/Pres. con il quale l'Assessore effettivo avv. Valter Santarosa è stato preposto alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

RITENUTO di affidare al predetto Assessore la trattazione dei succitati affari che attengono prevalentemente al settore della sanità e che presentano la possibilità di efficace ed autonomo svolgimento;

VISTA la legge regionale 1° marzo 1988 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto l'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali avv. Valter Santarosa è delegato ad esercitare tutte le competenze attribuite al Presidente della Regione dalla legge regionale 18 marzo 1992, n. 11 in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante ed in particolare quelle previste dall'articolo 7, commi 1 e 4, dall'articolo 8, comma 2, dall'articolo 10, commi 3 e 6 e dall'articolo 12, commi 1 e 4.

L'Assessore medesimo è altresì delegato a firmare gli atti relativi alle attribuzioni di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 giugno 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2001, n. 0235/Pres.

Delega all'Assessore effettivo avv. Valter Santarossa, in materia di colonie, campeggi e centri estivi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il combinato disposto dell'articolo 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9 e dell'articolo 1 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, con il quale sono state trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni amministrative esercitate nel territorio regionale degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficienza pubblica, ivi comprese quelle relative all'assistenza estiva ed invernale in favore dei minori;

RILEVATO che fra dette funzioni di assistenza ai minori rientrano quelle concernenti il rilascio delle autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento di colonie, campeggi e centri estivi di carattere diurno e la relativa vigilanza, in precedenza esercitate dai Prefetti;

VISTO il Titolo VI Capo I della legge regionale 1° marzo 1988 n. 7 e successive modifiche che disciplina le competenze della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

VISTO il proprio decreto di data odierna n. 0227/Pres., con il quale l'Assessore effettivo avv. Valter Santarossa è stato preposto a detta Direzione regionale;

RITENUTA l'opportunità di conferire allo stesso anche la delega al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra e alla vigilanza sui predetti complessi ricettivi;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto l'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, avv. Valter Santarossa è delegato a firmare i provvedimenti di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di colonie, campeggi e centri estivi di carattere diurno ed ad esercitare la relativa vigilanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 giugno 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2001, n. 0236/Pres.

Delega all'Assessore effettivo sig. Paolo Ciani ad amministrare il Fondo regionale istituito ai sensi dell'articolo 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come modificato e integrato dall'articolo 11 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, che prevede la costituzione di un Fondo regionale, disciplinato dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, al fine della corresponsione al personale regionale di quanto previsto dagli articoli 142, 143, 144 e 145 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 nonché dagli articoli 16 e 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, il comma 6 del succitato articolo 186, che attribuisce al Presidente della Regione o all'Assessore dallo stesso delegato la competenza ad amministrare il Fondo suddetto, nonché ad emettere i relativi ordini di pagamento, con facoltà di delegare il potere di firma degli ordini medesimi al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale o, in sua assenza, ad altro dirigente della Direzione stessa;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0349/Pres. del 5 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1994, Registro 2, foglio 119, con il quale è stato approvato il regolamento del Fondo sopraindicato;

VISTO il decreto n. 0230/Pres. di data odierna, con il quale l'Assessore effettivo sig. Paolo Ciani è stato delegato a trattare gli affari di competenza della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale;

RICONOSCIUTA l'opportunità di delegare al predetto Assessore anche la competenza ad amministrare il Fondo sopraindicato, nonchè ad emettere i relativi ordini di pagamento;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto, l'Assessore regionale all'organizzazione e al personale sig. Paolo Ciani è delegato ad amministrare il Fondo regionale costituito ai sensi dell'articolo 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad emettere i relativi ordini di pagamento.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 giugno 2001

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 13 giugno 2001, n. 14.

I.P.A.B. Asilo infantile «Francesco Cecchini» di Cordovado (Pordenone). Approvazione modificazione statutaria.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il Regio decreto 13 dicembre 1900 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Asilo infantile «Francesco Cecchini» di Cordovado, in provincia di Pordenone;

VISTI i decreti dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 21 del 4 luglio 1997 e n. 19 del 21 maggio 1999, con i quali sono state approvate rilevanti modificazioni statutarie;

VISTA la deliberazione n. 23 del 27 novembre 2000 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente, al fine di adeguare alla normativa attuale la nomina e la durata degli organi amministrativi dell'Ente, ha proposto di modificare gli articoli 6 e 7 del vigente Statuto organico nel seguente testo:

«Art. 6

Organi di amministrazione dell'Ente

1. L'amministrazione dell'Asilo è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un Presidente e da quattro membri nominati dal Sindaco di Cordovado.

Art. 7

Durata in carica

1. Il Presidente ed i Consiglieri di amministrazione durano in carica 5 anni. Il periodo decorre dalla seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione.

2. I componenti nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti nel loro ufficio i surrogati.»

VERIFICATO che la citata deliberazione n. 23/2000 è stata regolarmente pubblicata all'Albo dell'Ente, ai sensi dell'articolo 68 della legge 6972/1890;

VISTO il parere favorevole all'iniziativa assunta dall'istituzione, espresso dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b) della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESO che il Consiglio comunale di Cordovado, con propria deliberazione n. 11 del 20 aprile 2001, ha espresso parere favorevole sul nuovo Statuto dell'Asilo infantile «Francesco Cecchini» di Cordovado, a seguito delle modifiche agli articoli 6 e 7, ai sensi dell'articolo 62 della già citata legge 6972/1890;

RITENUTO di dover dare corso alle modificazioni statutarie proposte;

VISTI l'articolo 5 - punto 6 - e l'articolo 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonchè i relativi regolamenti approvati con Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959 ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare le proposte modificazioni degli articoli 6 e 7 dello Statuto dell'Asilo infantile «Francesco Cecchini» di Cordovado, nel testo seguente:

«Art. 6

Organi di amministrazione dell'Ente

1. L'amministrazione dell'Asilo è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un Presidente e da quattro membri nominati dal Sindaco di Cordovado.

Art. 7

Durata in carica

1. Il Presidente ed i Consiglieri di amministrazione durano in carica 5 anni. Il periodo decorre dalla seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione.

2. I componenti nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti nel loro ufficio i surrogati.»

Il Presidente dell'istituzione è incaricato dell'esecuzione del provvedimento che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 13 giugno 2001

POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 18 giugno 2001, n. 15.

I.P.A.B. «Fondazione Cesare ed Agnese Carnera» di Sequals (Pordenone). Approvazione Statuto.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il decreto dell'Assessore regionale agli enti locali n. 33 del 17 maggio 1978, con il quale la «Fondazione Cesare ed Agnese Carnera» di Sequals, in provincia di Pordenone, è stata eretta in istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ed è stato approvato il relativo Statuto;

VISTA la deliberazione n. 9 del 16 giugno 2000, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione ha proposto alcune modifiche ed integrazioni allo Statuto stesso al fine di adeguarlo alle nuove esigenze dell'utenza rendendolo, nel contempo, più funzionale dal punto di vista operativo;

VISTA la nota del 14 settembre 2000, n. 30848-31598/2000 di protocollo, con la quale il Comitato regionale di Controllo, in merito a dette modifiche ed integrazioni, ha formulato alcune osservazioni e chiesto ragguagli all'Ente;

PRESO ATTO dei chiarimenti forniti dalla Fondazione con nota di data 8 novembre 2000;

ATTESO che il Comitato regionale di Controllo, nella seduta del 22 dicembre 2000, ha riesaminato le modifiche apportate allo Statuto di cui sopra e su di esse ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 49/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACCERTATO che la citata deliberazione consiliare n. 9/2000, ai sensi dell'articolo 68, 1° comma, della legge n. 6972/1890, è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 25 luglio a tutto il 9 agosto 2000 e che in questo periodo contro di essa non risultano presentate osservazioni od opposizioni;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale di Sequals, invitata a fornire un parere sulle modificazioni ed integrazioni statutarie proposte, si è espressa favorevolmente con deliberazione di Consiglio n. 4 del 28 febbraio 2001;

RITENUTA legittima la decisione assunta dall'Organo di amministrazione della Fondazione di aggiornare opportunamente il proprio Statuto proponendo modifiche ed integrazioni atte a renderlo più funzionale rispetto ai fini istituzionali, in aderenza alla normativa vigente in materia di assistenza e beneficenza;

VISTO, tuttavia, che la proposta integrazione del testo dell'articolo 4 con il periodo «o utilizzando parte dello stesso.» non può essere consentita in quanto la normativa vigente in materia di II.PP.A.B. non prevede l'utilizzo del patrimonio fondazionale per scopi assistenziali;

VISTO, altresì, che il contenuto del proposto secondo comma dell'articolo 10 non risulta di chiara comprensione;

RITENUTO, per le ragioni su esposte, di apportare d'ufficio dei correttivi alle suddette proposte modificazioni stralciando dall'articolo 4 il periodo «o utilizzando parte dello stesso» e riformulando il testo del secondo comma dell'articolo 10 come segue: «L'adozione di provvedimenti esecutivi o attuativi di quelli assunti dal Consiglio di amministrazione è affidata al Segretario della Fondazione il quale li assume entro limiti di intervento e di spesa predeterminati e ne riferisce al Consiglio alla prima adunanza.»;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare le modifiche ed integrazioni statutarie, dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione Cesare ed Agnese Carnera» di Sequals come proposte con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 16 giugno 2000, fatta eccezione per quelle relative agli articoli 4 e 10.

Per effetto delle modificazioni ed integrazioni statutarie proposte dall'Ente e dei correttivi apportati d'ufficio, l'articolo 18 viene eliminato mentre gli articoli 4, 6 bis, 7, 9, 10, 13 e 15 sono formulati secondo i testi sotto riportati:

«Art. 4

L'istituzione provvede all'erogazione degli aiuti con le rendite del patrimonio.

Art. 6 bis

La Fondazione può anche intervenire nei confronti degli anziani assumendo iniziative che vadano a favore della collettività degli stessi; specie di quella ospitata nella Casa dell'Emigrante, al fine di promuovere o mantenere il loro inserimento nella società con attività anche di tipo sociale, culturale e ricreativo.

Gli interventi sono deliberati di volta in volta, dal Consiglio.

Art. 7

L'istituzione è retta da un Consiglio di amministrazione composto di cinque membri compreso il Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) da due Consiglieri nominati dal competente Organo comunale di Sequals, uno espresso dalla maggioranza e uno dalla minoranza;

b) da due Consiglieri nominati dal competente Organo comunale di Sequals, su terne di nominativi proposti dall'Ordinario diocesano;

c) dal parroco pro tempore di Sequals o da persona di sua fiducia.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del Presidente eleggendolo fra i suoi componenti.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri eletti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

La loro opera è gratuita.

Art. 9

I membri del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per tre mesi, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente sia per una domanda sottoscritta da almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per invito del Sindaco.

Art. 13

Il Consiglio provvede alla ordinaria gestione della fondazione ed al suo regolare funzionamento, promuove, quando occorra, la modificazione dello statuto ed accetta eventuali donazioni e oblazioni.

L'adozione di provvedimenti esecutivi o quelli assunti dal Consiglio di amministrazione è affidata al Segretario della Fondazione il quale li assume entro i limiti d'intervento e di spesa predeterminati e ne riferisce al Consiglio in prima adunanza.

Art. 15

I mandati di pagamento e le reversali d'incasso sono sottoscritte dal Segretario della Fondazione».

Il Presidente della Fondazione «Cesare ed Agnese Carnera» di Sequals è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 18 giugno 2001

POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA 2 aprile 2001, n. 131. (Estratto).

Permesso di ricerca geotermica denominato «Beauty Farm Buffon Mario» nei Comuni di Latisana e Precenicco (Udine).

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

VISTO il Regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno»;

VISTA la legge 9 dicembre 1986 n. 896 «Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche»;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Viene accordato il permesso di ricerca geotermica denominato «Beauty Farm Buffon Mario» nei Comuni di Latisana e Precenicco (Udine) al sig. Mario Buffon (C.F.: BFF MRA 30A02 E473A), per la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2 - 3 - 4

(omissis)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 aprile 2001

DRESSI

DECRETO DEL DIRETTORE PROVINCIALE DEI SERVIZI TECNICI 22 maggio 2001, n. 1048.

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

VISTO lo Statuto speciale di autonomia della Re-

gione Friuli-Venezia Giulia - legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1;

VISTO il T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775;

VISTA la legge 6 dicembre 1962 n. 1643, istitutiva dell'E.N.E.L.;

VISTO il D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342;

VISTO il D.P.R. 25 novembre 1975 n. 902

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339;

VISTO l'articolo 31, 3° comma, della legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46;

VISTO IL D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988 n. 7;

VISTO il D.M. LL.PP. 21 marzo 1988;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0164 del 5 aprile 1989, registrato alla Corte dei conti di Trieste il 26 aprile 1989, registro 7, foglio 352;

VISTO il D.P.C.M. 23 aprile 1992;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;

VISTA l'istanza in data 21 luglio 1999, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 - del sottoelencato tronco di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 132 KV, aereo, nei Comuni di Cordenons:

Linea elettrica 132 kV C.P. Porcia - C.le Villa Rinaldi, già «Caneva - Opicina», autorizzata con D.M. n. 8740 del 10 luglio 1928. Innalzamento tra i sostegni 35 e 38 in Comune di Cordenons, in Provincia di Pordenone, lunghezza m. 685.

VISTI gli atti dell'eseguita istruttoria, durante la quale non sono stati presentati reclami;

VISTO il consenso di cui all'articolo 111 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni ispettorato territoriale Friuli-Venezia Giulia Sez. 2^ di Trieste con lettera n. II/7074/GL/14888 dell' 8 agosto 2000;

VISTO che tutte le Autorità e gli Enti interessati, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, hanno rilasciato i nulla-osta e consensi di massima:

- Sopraintendenza beni culturali Udine, n. 4331 del 23 agosto 1999

- Direzione regionale pianificazione territoriale, n. P.T./5014/5.409 del 26 ottobre 1999

- Distretto minerario di Trieste, n. 1553 del 4 agosto 1999

- Comando squadra aerea, n. SQA-133/P-12657/00 del 6 maggio 2000

- Comune di Cordenons, n. 18066 del 6 settembre 1999

VISTA la lettera n TEAOTPD/P2001000403 del 13 febbraio 2001, inviata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale - Ufficio decentrato di Udine, con la quale l'istante ha presentato denuncia - ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 14 luglio 1992 n. 19 e legge regionale 12 novembre 1997 n. 34 per la realizzazione dell'elettrodotto di cui trattasi;

VISTA la nota n. PT/UD4948/6.531 (1558/1994) del 2 aprile 2001, della Direzione regionale della pianificazione territoriale - Ufficio decentrato di Udine, con la quale si attesta l'avvenuto deposito della sopracitata denuncia;

VISTA la nota n. P.T./5015/1.410 - PM del 26 agosto 1999 della Direzione della pianificazione territoriale - Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali in cui si dichiara che le opere oggettivate non risultano interessare ambiti soggetti a tutela ex lege 431/1985;

VISTA la nota n. TEPD/P2000004104 del 20 dicembre 2000 in cui si dichiara che in attuazione del D.M. 25 giugno 1999 l'impianto oggetto della presente autorizzazione è passato alle competenze della Società T.E.R.N.A. S.p.A. Gruppo E.N.E.L.;

VISTA la dichiarazione in data 20 dicembre 2000, mediante la quale la Società T.E.R.N.A. S.p.A. Gruppo E.N.E.L., si è impegnato ad accettare le condizioni stabilite nei nulla-osta e consensi di massima predetti;

VISTA la relazione istruttoria di questa Direzione del 22 maggio 2001;

CONSIDERATO che l'impianto di cui trattasi avrà lo scopo di regolarizzare la distanza tra i conduttori della linea elettrica interessata e gli edifici situati in prossimità, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 23 aprile 1992 nel Comune di Cordenons. «Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno». Tale intervento è stato approvato dalla commissione interministeriale formata ai sensi dell'articolo 2 dell' «Accordo procedimentale interministeriale in ordine alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale dell'inquinamento elettromagnetico di cui all'articolo 7 del D.P.C.M. 23 aprile 1992;

RITENUTO, pertanto, essere giustificata e quindi accoglibile la domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di detto impianto;

DECRETA

Art. 1

La Società T.E.R.N.A. S.p.A. del Gruppo E.N.E.L. (codice fiscale 05779661007) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 132 KV, aereo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.D. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio del tronco di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, la T.E.R.N.A. S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

La Società T.E.R.N.A. S.p.A. resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Le linee saranno collaudate da questa Direzione nel rispetto della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3 dell'8 marzo 1994 (pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 16 marzo 1994), in applicazione del punto 3.1.03 del D.M. LL.PP. 21 marzo 1988, previa produzione da parte della Società T.E.R.N.A. S.p.A. di una relazione tecnica ad opere eseguite, a firma di un tecnico qualificato, dalla quale risulti il rispetto delle norme tecniche del decreto ministeriale succitato, e delle condizioni, prescrizioni, termini ed altre circostanze poste a base dell'esecuzione dell'impianto oggetto di autorizzazione.

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, T.E.R.N.A. S.p.A. dovrà presentare alla Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

Tutti gli oneri, inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione, come pure quelli a fronte del prescritto collaudo, sono a totale carico dell'Ente autorizzato.

Pordenone, lì 22 maggio 2001

VALBUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 2001, n. 1081.

Leggi regionali 4/1992, 30/1992, 1/1993, 47/1993, 5/1994, 14/1994, 8/1995, 39/1995, 9/1996, 10/1997, 3/1998, 4/1999, 2/2000 e 4/2001. Determinazione in via preventiva delle condizioni relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento di contributi a sollievo degli oneri di ammortamento.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con la legge regionale 4/1992 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 30/1992, la legge regionale 1/1993 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 47/1993, la legge regionale 5/1994 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 14/1994, la legge regionale 8/1995 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 39/1995 e dalla legge regionale 9/1996, la legge regionale 10/1997, la legge regionale 3/1998, la legge regionale 4/1999, la legge regionale 2/2000 e la legge regionale 4/2001 è stata autorizzata la concessione di contributi a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui da contrarsi da parte degli enti e soggetti diversi per la realizzazione di interventi previsti dalle norme stesse;

PREMESSO che, secondo il disposto delle norme anzidette, le condizioni relative ai mutui da contrarsi ai sensi e per gli effetti delle medesime devono essere

determinate in via preventiva dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze;

VISTA la deliberazione n. 998 del 14 aprile 2000, registrata dalla Corte dei conti il 6 giugno 2000 Registro 1 foglio 213 con cui sono state determinate in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipularsi per l'ottenimento dei contributi di cui alle norme sopra richiamate, autorizzati su limiti di impegno 1999, 2000, 2001;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001), con la quale sono stati autorizzati nuovi limiti di impegno con decorrenza dall'anno 2001, dall'anno 2002, e dall'anno 2003 e precisamente:

a) all'articolo 5, comma 39, è stata autorizzata la concessione di un contributo annuo decennale alla Fondazione «Casa dei friulani nel mondo» per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione e la realizzazione di infrastrutture nella sede della Fondazione;

b) all'articolo 5, comma 44, è stata autorizzata la concessione di un contributo decennale al comune di Cividale del Friuli per l'acquisto dello storico immobile denominato «Complesso di S. Maria in Valle» di proprietà dell'Ordine di S. Orsola - Provincia d'Italia;

c) all'articolo 5, comma 48, è stata autorizzata la concessione di un contributo annuo decennale al Comune di Monfalcone per l'acquisto, messa in sicurezza e restauro dello storico immobile denominato «Ex Albergo Impiegati»;

d) all'articolo 5, comma 116 è stata autorizzata la concessione di un contributo quindicennale, assistito da fidejussione della Regione, all'Autorità portuale di Trieste per la progettazione e la realizzazione di opere di ordinaria e straordinaria manutenzione dei bacini e delle banchine e per la manutenzione e acquisizione di infrastrutture a esse attinenti nel comprensorio cantieristico dell'ex Arsenale triestino San Marco;

e) all'articolo 5, comma 121 è stata autorizzata la concessione di un contributo decennale, assistito da fidejussione della Regione, al Terminal Intermodal di Trieste Fernetti S.p.A. per la realizzazione di un programma di interventi volto al completamento funzionale e alla messa in sicurezza delle opere, impianti e attrezzature dell'autoporto di Fernetti;

f) all'articolo 7, comma 109, è stata autorizzata la concessione di un contributo decennale, assistito da fidejussione della Regione, alla Società Promotur S.p.A. per la realizzazione di opere ed impianti da realizzare in funzione delle Universiadi del 2003;

VALUTATA l'opportunità di procedere alla ricognizione dei mutui assistibili da contributi di cui alle leggi regionali 4/1992, 30/1992, 1/1993, 47/1993, 5/1994, 14/1994, 8/1995, 39/1995, 9/1996, 10/1997, 3/1998, 4/1999, 2/2000 e 4/2001;

SU proposta dell'Assessore alle finanze;

all'unanimità,

DELIBERA

1) di determinare in via preventiva ai sensi della legge regionale 4/1992 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 30/1992, della legge regionale 1/1993 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 47/1993, della legge 5/1994 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 14/1994 della legge regionale 8/1995, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 39/1995 e della legge regionale 9/1996, della legge regionale 10/1997, della legge regionale 3/1998 della legge regionale 4/1999 e della legge regionale 2/2000 e della legge regionale 4/2001, le seguenti condizioni relative ai mutui da stipulare da parte dei soggetti e per le finalità specificatamente richiamate nello schema allegato alla presente deliberazione:

- *mutui attivabili:* i mutui assistibili da contributo regionale su limite di impegno con decorrenza dall'anno 2000, dall'anno 2001 e dall'anno 2002 da contrarsi da parte dei soggetti e per la realizzazione degli interventi specificati nello schema allegato alla presente deliberazione;

- *istituti di credito:* per la scelta dell'ente creditizio dovrà provvedersi alla richiesta di almeno tre offerte, fermi restando gli obblighi previsti in capo ai soggetti di cui all'articolo 2 ed articolo 3 comma 5 del decreto legislativo 157/1995.

  Qualora si ricorra all'intervento della Cassa Depositi e Prestiti o dal Credito Sportivo, non si applica la disposizione di cui sopra.

- *tasso d'interesse:* i mutui dovranno essere regolati a tasso fisso, con l'osservanza per gli enti locali dei limiti previsti per le operazioni di mutuo da effettuarsi ai sensi dell'articolo 22, secondo comma del decreto legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989 n. 144;

- *durata:* i mutui potranno essere stipulati per periodi di ammortamento:

  • uguali alla durata stabilita per i corrispondenti interventi contributivi della Regione, in conformità a quanto indicato nello schema allegato alla presente deliberazione;

  • inferiori alla durata medesima ove non diversamente stabilito nelle specifiche norme autorizzative; in questo caso, la durata degli interventi contributivi sarà corrispondentemente ridotta;

- superiori alla durata predetta fermo restando che il contributo sarà erogato nel limite della durata stabilita dalla legge;

- *ammontare dei mutui ammissibili:* qualora ai fini della completa realizzazione degli interventi programmati, si rendesse necessaria la contrazione di mutui con oneri superiori ai limiti dei rispettivi contributi regionali, i beneficiari dovranno provvedere con fondi propri alla differenza. In tal caso dovrà essere data dimostrazione del relativo piano finanziario di copertura. Ai fini suddetti, i limiti dell'intervento regionale sono individuati negli stanziamenti previsti in bilancio a titolo di contributo ovvero nel contributo massimo stabilito con appositi provvedimenti promossi dalle direzioni regionali competenti, in caso di stanziamenti riferiti indistintamente ad una pluralità di soggetti;

- *Contributi:* fatte salve le specifiche disposizioni di legge, i contributi saranno concessi a cura delle direzioni regionali competenti, ad avvenuta presentazione entro i termini dalle stesse indicati, della necessaria documentazione, (tra cui, in caso di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, la lettera di adesione al finanziamento della Cassa stessa), ed erogati dalle medesime direzioni ad avvenuta presentazione del contratto di mutuo, ovvero della determinazione del Direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti, corredati dal relativo piano di ammortamento;

- *Stipulazione dei contratti di mutuo:* (ovvero acquisizione della determinazione del Direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti) dovranno essere stipulati entro il 31 dicembre 2002 i mutui assistiti dal contributo regionale su limite d'impegno con decorrenza dall'anno 2000 e 2001 ed entro il 30 settembre 2003 i mutui assistiti da contributo regionale su limite d'impegno con decorrenza dall'anno 2002. La stipulazione dei contratti di mutuo dopo il 31 dicembre dell'anno successivo all'iscrizione nel bilancio regionale degli stanziamenti relativi è consentita qualora entro il termine stesso siano intervenuti i corrispondenti impegni;

- *Ammortamento:* a rate semestrali costanti posticipate con inizio:

  - nell'anno 2001, nell'anno 2002 o nell'anno 2003 per i mutui assistiti da contributo su limiti d'impegno, decorrenti dall'anno 2000 o dall'anno 2001;

  - nell'anno 2002, o nell'anno 2003, o nell'anno 2004 per i mutui assistiti da contributo su limite d'impegno con decorrenza dal 2002;

- *Garanzie:* proprie del mutuatario o fidejussione della Regione, in caso di dichiarata impossibilità e nei casi assentiti dalla normativa regionale (specificati nello schema allegato alla presente deliberazione), con l'applicazione delle modalità e nei limiti previsti dalla normativa medesima anche con riferimento alla durata dell'intervento regionale. A garanzia del mutuo, potranno essere altresì ceduti pro solvendo i contributi regionali salvo diverse disposizioni di legge, ed in particolare del 2° comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Nel caso di mutui contratti con oneri parzialmente a carico dei mutuatari, la fidejussione regionale, ove prevista, potrà essere prestata a garanzia delle sole obbligazioni connesse alla parte dei mutui stessi i cui oneri, in base alle condizioni praticate, risultino contenuti nei limiti dei rispettivi contributi regionali;

2) di autorizzare il Servizio affari finanziari ad informare le direzioni operative competenti dei contenuti della presente deliberazione;

3) di incaricare le direzioni regionali interessate di dare esecuzione alla presente deliberazione per la parte di propria competenza;

4) la presente deliberazione verrà inviata alla Corte dei conti per la registrazione;

5) la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE:ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 maggio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 165

Allegato

	L.R.	BENEFICIARI	INTERVENTI	DURATA ANNI	GARANZIA REGIONALE
1	4/92 art.22 9/96 art. 20 3/98 art. 23 4/99 art. 16 2/2000 art.4	Comune di Maniago Comune di S. Giorgio di Nogaro	Museo della coltelleria Ristrutturazione complesso "Villa Dora"	10	no
2	4/92 art. 25 1/93 artt. 23 e 98 8/95 art. 65 9/96 art. 28 10/97 art. 21 4/99 art. 16 2/2000 art.4 4/2001 art.5 c. 158	Ente Autonomo Porto di Trieste	Potenziamento Porto di Trieste L.R. 57/91 art. 5 c. 1	15	si
3	4/92 art. 25 1/93 artt. 23 e 98 8/95 art. 65 9/96 art. 28 10/97 art. 21 4/99 art. 16 2/2000 art.4	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona dell'Aussa Corno	Potenziamento di Porto Nogaro L.R. 57/91 art. 5 c. 1	15	si

4	4/92 art. 25 1/93 artt. 23 e 98 8/95 art. 65 10/97 art. 21 4/99 art. 16 2/2000 art.4 4/2001 art.5 c. 158	Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone	Potenziamento Porto di Monfalcone L.R. 57/91 art. 5 c. 1	15	si
5	4/92 art. 33 30/92 art. 89 1/93 art.32 5/94 art. 92 14/94 art. 31 8/95 art. 80 39/95 art. 54 9/96 art. 40 10/97 art. 23 3/98 art. 25 4/99 art. 18 2/2000 art.4 4/2001 art.6 c. 83	- Università degli studi - Enti pubblici, singoli o associati - Consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari - Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura	Progettazione, acquisto, costruzione, ampliamento, riatto e ristrutturazione di edifici da destinarsi a sedi universitarie, ai servizi per il diritto allo studio universitario e per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche	15	si
6	4/92 art. 37 30/92 art. 91 1/93 artt. 33 e 99 47/93 art. 44 5/94 art. 99 8/95 art. 88 39/95 artt. 13 e 59 10/97 art. 23 3/98 art. 25 4/99 art. 18 2/2000 art.5	Enti locali	Acquisizione, costruzione, riattamento e ristrutturazione, completamento, attrezzatura e arredamento di strutture teatrali	10	no

7	4/92 art. 26 1/93 artt. 24 e 98 5/94 art. 71 8/95 art. 67 10/97 art. 21 4/99 art. 16 2/2000 art.4 4/2001 art.5 c. 158	Interporto "Alpe Adria" di Cervignano del Friuli	Progettazione e realizzazione dell'interporto	10	si
8	4/92 art. 26 1/93 artt. 24 e 98 5/94 art. 71 8/95 art. 67 3/98 art. 23 4/99 art. 16 2/2000 art.4 4/2001 art.5 c. 158	Società per azioni Centro Commerciale all'Ingrosso di Pordenone	Realizzazione opere e infrastrutture L.R. 22/87 art. 31 c. 6	10	si
9	3/98 art. 11 2/2000 art.6	Società per azioni Centro Commerciale all'Ingrosso di Pordenone	Realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse con le opere e infrastrutture previste dall'art. 31, c. 6, L.R. 22/87	10	no
10	8/95 art. 94 3/98 art. 25 4/99 art. 18	Comune di Trieste	Realizzazione di nuove opere pubbliche di primario interesse sportivo cittadino	10	no
11	8/95 art. 134 10/97 art. 25 3/98 artt. 11 e 27 4/2001 art.7 c. 138	Ente Fiera di Udine	Adeguamento degli impianti e delle strutture del comprensorio fieristico	10	no

12	10/97 art. 14 4/99 art. 18 4/2001 art.6 c. 83	Comuni	Realizzazione di impianti sportivi natatori	10	no
13	3/98 art. 11 2/2000 art.6	Promotur SpA	Ristrutturazione del Palazzo delle Manifestazioni di Arta Terme, detto Kursaal	10	no
14	4/99 art. 1 c. 35	Comune di Marano Lagunare	Ristrutturazione mercato ittico e sistemazione aree connesse centro storico	10	no
15	4/99 art. 5 c. 32	Comune di Trieste	Riqualificazione Piazza Unità d'Italia	10	no
16	4/99 art. 6 c. 82	Comune di Monfalcone	Opere di ristrutturazione e adeguamento a norma del Teatro comunale	10	no
17	4/99 art. 6 c. 84	Comune di Casarsa	Opere di completamento e adeguamento a norma del teatro comunale	10	no
18	4/99 art. 6 c. 88 2/2000 art.5 4/2001 art.6 c. 83	Comune di Pordenone	Costruzione del nuovo Teatro comunale Giuseppe Verdi	10	no
19	4/99 art. 6 c. 90 4/2001 art.6 c. 83	Comune di Gorizia	Completamento nuovo Teatro comunale Giuseppe Verdi	10	no
20	26/67 art. 9 4/99 art. 8 c. 19 2/2000 art.6	Ente Fiera di Pordenone	Completamento comprensorio fieristico di Pordenone	10	si
21	4/99 art. 9 c.1	Comune di Buia	Recupero architettonico funzionale di aggregati edilizi in aree di pregevole interesse ambientale	10	no
22	2/2000 art. 3	Istituto Caccia – Burlo Garofolo	Recupero urbano via Flavia – II lotto	10	no

23	2/2000 art.4 c.29 4/2001 art.5 c. 158	Consorzio Acquedotto Poiana	Distrib. acqua Remanzacco e Pradamano e completamento rete	10	no
24	2/2000 art.4 c.60.62 4/2001 art.5 c. 158	Proprietà Gasometro	Trasformazione ex gasometro in planetario	10	no
25	2/2000 art.4 c. 64 lett. a) 4/2001 art.5 c. 158	Comune di Gorizia	Ristrutturazione Villa Richter	10	no
26	2/2000 art.4 c. 64 lett b) 4/2001 art.5 c. 158	Comune di Porcia	Acquisto e recupero Villa Correr/Dolfin	10	no
27	2/2000 art.4 c. 64 lett. c) 4/2001 art.5 c. 158	Comune di Casarsa	Acquisto e recupero Palazzo Conte Burovich	10	no
28	2/2000 art.4 c. 64 lett. d) 4/2001 art.5 c. 158	Comune di Sacile	Ristrutturazione, conservazione, messa a norma, Palaz. Biglia	10	no
29	2/2000 art. 4 c. 64 lett. e) 4/2001 art.5 c. 158	Comune di Grado (GO)	Recupero Statico funzionale Basilica S. Maria delle Grazie e battistero	10	no
30	2/2000 art. 4 c. 64 lett. f) 4/2001 art.5 c. 158	Fondazione Museo Carnico di Tolmezzo (UD)	Adeguamento strutturale Palazzo Campeis	10	no

31	2/2000 art. 4 c. 64 lett. g) 4/2001 art.5 c. 158	Comune di Sequals (PN)	Recupero e acquisto Villa Carnera	10	no
32	2/2000 art. 4 c. 82 4/2001 art.5 c. 150	Azienda speciale porto Monfalcone	Realiz. Banchina 1° lato darsena compreso dragaggio fondale	15	si
33	2/2000 art. 5 c.74 4/2001 art.6 c. 83	- Comune di Udine - Comune di Pordenone	Realizzazione impianti sportivi di preminente interesse cittadino	10	no
34	4/99 art.11 c.17 25/99 art.16 c.20 2/2000 art.5 c.79	Comune di Campoformido	Acquisizione e recupero impianti sportivi	10	no
35	2/2000 art.6 c.100 4/2001 art.7 c. 138	Azienda fiere Gorizia della C.C.I.I.A.A- di Gorizia	Ristrutturazione e completamento complesso fieristico	10	no
36	2/2000 art.6 c.103 4/2001 art.7 c. 138	Centro commerciale ingrosso Pordenone SpA	Completamento Centro intermodale – Art. 31 modif. art.6 c.1 L.R. 11/6/90 n.25	10	no
37	2/2000 art.6 c.106 4/2001 art.7 c. 138	Consorzio per il Centro commerciale all'ingrosso di Trieste	Realizzazione Centro commerciale ingrosso di Trieste	10	si
38	2/2000 art.6 c.114 4/2001 art.7 c. 138	Ente Fiera Udine	Parziale completamento comprensorio fieristico	10	no
39	2/2000 art.6 c.117 4/2001 art.7 c. 138	Ente Autonomo Fiera di Trieste	Ristrutturazione parziale comprensorio fieristico di Montebello in Trieste	10	no

40	2/2000 art.6 c.120 4/2001 art.7 c. 138	Comune di Udine	Completamento mercato ortofrutticolo	10	no
41	2/2000 art.4 c.64 lett. h) 4/2001 art.5 c. 158	Comune di Montereale Valcellina	Completamento Ristrutturazione Palazzo Toffoli	10	no
42	2/2000 art.6 c.177	- Comune di Lignano (UD) - Comune di Muggia (TS)	Interventi di arredo urbano	10	no
43	4/99 art. 1 2/2000 art. 2 c.41 4/2001 art.3 c. 55	Comuni, Province, I.P.A.B.	Adeguamento degli impianti di edifici scolastici e di impianti natatori siti nei comuni dichiarati interamente montani.	10	no
44	2/2000 art.6 c.180	Comune di Grado (GO)	Realizzazione arredo diga di Grado	10	no
45	4/2001 art. 5 c. 39	Fondazione "Casa dei friulani nel mondo"	Lavori di straordinaria manutenzione e realizzazione infrastrutture nella sede della Fondazione	10	no
46	4/2001 art. 5 c. 44	Comune di Cividale	Acquisto storico immobile "Complesso S. Maria in Valle"	10	no
47	4/2001 art. 5 c. 48	Comune di Monfalcone	Acquisto, messa in sicurezza e restauro dello storico immobile "Ex Albergo Impiegati"	10	no
48	4/2001 art. 5 c. 116	Autorità portuale di Trieste	Opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e acquisizione infrastrutture nel comprensorio cantieristico dell'ex Arsenale triestino San Marco	15	si
49	4/2001 art. 5 c. 121	Terminal Intermodal di Trieste Fernetti SpA	Realizzazione interventi per completamento funzionale e messa in sicurezza delle opere, impianti e attrezzature dell'autoporto di Fernetti	10	si
50	4/2001 art. 7 c. 109	Promotur SpA	Realizzazione opere ed impianti per Universiadi del 2003	10	si

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2001, n. 1238.

Legge regionale 10/2001. Costituzione del Servizio per la progettazione e la consulenza legislativa presso l'Ufficio legislativo e legale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 come sostituito dall'articolo 2 comma 15 della legge regionale 30 marzo 2001 n. 10 che, al comma 3, prevede che l'istituzione, modificazione e soppressione dei Servizi e la declaratoria delle relative funzioni ed attività siano disposte, su proposta dell'Assessore dall'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO l'articolo 63 della legge regionale 7/1988 il quale definisce le funzioni ed i compiti dell'Ufficio legislativo e legale prevedendo che lo stesso svolga:

a) attività legislativa, che si estrinseca, nella predisposizione, in collegamento con le strutture competenti di settore, dei disegni di legge, con particolare riguardo a quelli di carattere organico e di riforma; nella revisione e nel coordinamento degli schemi legislativi e regolamentari di contenuto complesso predisposti dalle predette strutture; nonchè nella consulenza legislativa, in ordine ai profili istituzionali dei rapporti Stato-Regione;

b) attività legale, che si esplica nella trattazione delle controversie nelle quali siano parti processuali: la Regione, ovvero gli Enti menzionati nell'articolo 11 dello Statuto, nel caso di liti relative a funzioni delegate, infine, gli Enti regionali dipendenti, qualora lo richiedono; tale funzione si svolge con la rappresentanza diretta in giudizio ovvero con l'assistenza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, quando la Regione si avvale del relativo patrocinio ovvero, infine, per il tramite di difensori del libero foro;

c) attività di consulenza che si concreta nella formulazione di pareri legali su schemi di contratto e capitolati di contenuto complesso e di ogni altro provvedimento che possa dar luogo a liti e di pareri giuridico amministrativi, rivolti all'interpretazione ed applicazione di leggi e regolamenti, al fine del corretto svolgimento dell'azione amministrativa regionale nelle materie di competenza.

VISTO l'articolo 64 della legge regionale n. 7/1988, il quale prevede che l'Ufficio legislativo e legale si avvalga per l'esercizio delle funzioni sopracitate di personale di staff in numero di quattro dirigenti;

CONSIDERATO che la crescente complessità e ampiezza dell'attività legislativa rimessa alle competenze dell'Ufficio legislativo e legale, richiede una adeguata struttura organizzativa individuabile a livello di Servizio, con caratteri di stabilità, che non possono essere soddisfatti dall'attuale impostazione del citato articolo 64 della legge regionale 7/1988;

CONSIDERATO inoltre che nell'esplicazione dell'attività legislativa l'Ufficio legislativo e legale è chiamato a fornire consulenza alla Giunta regionale e supporto operativo a tutti gli Uffici dell'amministrazione regionale, oltre che essere momento di coordinamento e collaborazione con i cinque servizi con competenze di natura legislativa recentemente costituiti nell'ambito della ristrutturazione del Consiglio regionale, per cui il suo ruolo acquisisce valenza strategica anche nei rapporti tra Giunta e Consiglio regionale in relazione allo svolgimento dell'iter legislativo;

RITENUTO quindi necessario ed urgente istituire presso l'Ufficio legislativo e legale il Servizio per la progettazione e la consulenza legislativa, al quale attribuire i seguenti compiti:

a) predisposizione, in collegamento con le strutture competenti di settore, dei disegni di legge, con particolare riguardo a quelli di carattere organico e di riforma, e di Regolamenti;

b) revisione e coordinamento degli schemi legislativi e regolamentari di contenuto complesso predisposti dalle strutture regionali;

c) formulazione di proposte per la semplificazione del sistema normativo regionale e per la razionalizzazione dell'attività di progettazione normativa;

d) consulenza legislativa, in ordine ai profili istituzionali dei rapporti Stato-Regione, all'interpretazione ed applicazione di leggi e Regolamenti;

e) partecipazione all'Osservatorio legislativo interregionale;

f) collaborazione con le strutture tecniche del Consiglio regionale competenti in materia legislativa;

g) organizzazione e gestione della biblioteca e della attività di documentazione giuridica dell'Ufficio legislativo e legale.

CONSIDERATO che la legge regionale 10/2001 entra in vigore il giorno 18 del corrente mese, per cui si appalesa l'assoluta necessità di prevedere, con decorrenza da tale data, la costituzione del citato Servizio, anche in considerazione delle urgenti e pressanti riforme di tutto il quadro legislativo regionale che l'Amministrazione dovrà affrontare entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della delibera legislativa approvata il 10 aprile c.a., concernente «Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti delle Autonomie locali» (articolo 11);

RITENUTO opportuno ridurre correlativamente

uno dei quattro posti di dirigente di staff previsti dall'articolo 64 comma 1 della legge regionale n. 7/1998;

SU PROPOSTA del Presidente

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

A decorrere dal 18 aprile c.a., data di entrata in vigore della legge regionale 10/2001, è istituito presso l'Ufficio legislativo e legale il Servizio per la progettazione e la consulenza legislativa, il quale svolge i seguenti compiti:

a) predisposizione, in collegamento con le strutture competenti di settore, dei disegni di legge, con particolare riguardo a quelli di carattere organico e di riforma, e di Regolamenti;

b) revisione e coordinamento degli schemi legislativi e regolamentari di contenuto complesso predisposti dalle strutture regionali;

c) formulazione di proposte per la semplificazione del sistema normativo regionale e per la razionalizzazione dell'attività di progettazione normativa;

d) consulenza legislativa, in ordine ai profili istituzionali dei rapporti Stato-Regione, all'interpretazione ed applicazione di leggi e Regolamenti;

e) partecipazione all'Osservatorio legislativo interregionale;

f) collaborazione con le strutture tecniche del Consiglio regionali competenti in materia legislativa;

g) organizzazione e gestione della biblioteca e della attività di documentazione giuridica dell'Ufficio legislativo e legale.

Art. 2

A decorrere dalla medesima data i posti di dirigente di cui all'articolo 64, comma 1, della legge regionale n. 7/1988 sono correlativamente ridotti a tre unità;

Art. 3

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo della Corte dei conti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 21 maggio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 177.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2001, n. 1471.

Legge regionale 4/2001 articolo 3, comma 6, lettera e). Definizione dei criteri e delle modalità per il riparto, a favore dei Comuni, del fondo di lire 5.000 milioni per il finanziamento di progetti per una strategia di rassicurazione della comunità civica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 3, comma 3, lettera f) e comma 6, lettera e) della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che stanzia lire 5.000 milioni a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale;

VISTO il comma 24 del sopra richiamato articolo 3 della legge regionale 4/2001 in base al quale il predetto fondo è assegnato a favore delle Amministrazioni che hanno individuato aree territoriali a rischio per la sicurezza dei cittadini, con l'elaborazione di piani mirati alla prevenzione, anche sulla base di microprogetti presentati da enti, istituzioni, associazioni di volontariato e comitati presenti sul territorio comunale fatti propri dal Comune stesso, in cui è previsto l'utilizzo di solo personale volontario adeguatamente preparato, non dotato di armi di alcun genere e tipo;

VISTO il successivo comma 25, dell'articolo 3, che destina il finanziamento alla formazione di volontari, all'acquisto di strumenti di riconoscimento degli stessi, di strumenti di rilevazione e di comunicazione, e di mezzi di trasporto, necessari per lo svolgimento delle attività programmate, da assegnare in comodato al personale volontario, nonché per il concorso, da parte dei Comuni, nelle spese che i cittadini meno abbienti incontrano per la riparazione di eventuali danni materiali, derivanti da fatti di microcriminalità e per il sostegno psicologico ai cittadini danneggiati dai fatti medesimi;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo comma 25 dell'articolo 3, le attività dei volontari devono essere svolte in coordinamento con quelle della polizia comunale;

VISTO il comma 29 dell'articolo 3, della richiamata legge regionale 4/2001, che demanda alla Giunta regionale il compito di definire, con apposita deliberazione, i criteri e le priorità del riparto delle assegnazioni, nonché il termine di presentazione dell'istanza di contributo da parte degli Enti interessati;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale di definizione obiettivi e programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2001, relativamente alle unità previsionale di base ed ai capitoli di

competenza del Servizio ispettivo e della polizia locale n. 1470 del 4 maggio 2001 che ha indicato le priorità del riparto delle predette assegnazioni;

RITENUTO nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 29, della legge regionale 4/2001, di definire con strumento deliberativo i criteri del riparto delle assegnazioni, nonché il termine di presentazione dell'istanza di contributo da parte degli Enti interessati;

all'unanimità,

DELIBERA

1. E' concesso il finanziamento di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e) della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, alle Amministrazioni comunali che hanno individuato aree territoriali a rischio per la sicurezza dei cittadini con l'elaborazione di piani mirati alla prevenzione anche sulla base di microprogetti presentati da enti, istituzioni, associazioni di volontariato e comitati presenti sul territorio comunale e fatti propri dal Comune stesso.

2. A tal fine i Comuni possono eventualmente realizzare in forma congiunta il piano di prevenzione, individuando altresì il Comune capofila o referente che presenterà l'istanza e che riceverà l'erogazione dell'assegnazione eventualmente spettante per il piano stesso.

3. La domanda per il finanziamento è presentata alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio ispettivo e della polizia locale, corredata dal piano mirato alla prevenzione approvato dall'organo competente, che a sua volta dovrà contenere:

a) l'individuazione delle aree a rischio per la sicurezza dei cittadini;

b) l'elaborazione del piano mirato alla prevenzione, anche sulla base di microprogetti;

c) l'indicazione dell'utilizzo di personale volontario, in coordinamento con le attività della polizia municipale, che non dovrà essere dotato di armi di alcun tipo e genere, nonché delle modalità di preparazione dello stesso;

d) l'indicazione dell'eventuale realizzazione del piano di prevenzione in forma congiunta con altri Comuni.

4. Il finanziamento è destinato alla copertura delle spese indicate nei piani correlate a:

a) preparazione del personale volontario;

b) acquisto degli strumenti di riconoscimento dei volontari medesimi;

c) acquisto degli strumenti di rilevazione, di comunicazione e dei mezzi di trasporto, con la specificazione del loro utilizzo, necessari per lo svolgimento delle attività programmate, da assegnare in comodato al personale volontario;

d) concorso, da parte dei Comuni, nelle spese che i cittadini meno abbienti incontrano per la riparazione di eventuali danni materiali, derivanti da fatti di microcriminalità e per il sostegno psicologico ai cittadini danneggiati dai fatti medesimi.

5. Il finanziamento è determinato nella misura del 100 per cento delle spese di cui al punto 4 secondo l'ordine e le priorità stabilite nella deliberazione giuntale di definizione obiettivi e programmi e di emanazione delle direttive per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio ispettivo e della polizia locale - per l'anno 2001, n. 1470 del 4 maggio 2001, in relazione all'unità previsionale di base 33.1.10.1.394.

6. Per l'anno 2001, le domande di cui al punto 3 sono presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Ai fini della presentazione della rendicontazione si applica l'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n, 7.

8. Le risorse necessarie, pari a lire 5.000 milioni, sono iscritte all'Unità previsionale di base 33.1.10.1.394 dello stato di previsione della spesa per il bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4140 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, approvati con legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5.

9. La presente deliberazione è soggetta al controllo preventivo della Corte dei conti e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 31 maggio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 25

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2001, n. 1674.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Direttive generali inerenti le competenze previste dall'articolo 8, comma 52 della legge regionale 4/2001. Spese per l'acquisto di attrezzature, libri, corsi, ecc. (lire 100.000.000).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 6, che demanda alla Giunta regionale la definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti

direttive per l'azione amministrativa e la gestione di ogni settore regionale;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ed in particolare l'articolo 8, comma 52, il quale dispone che per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni regionali ed i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati online e, inoltre, spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale.

RITENUTO di provvedere, al riguardo, per l'attività di gestione della spesa su indicata, nell'esercizio 2001;

ATTESO che la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5, di approvazione del «Bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001» ha stanziato, in termini di competenza, sul capitolo di spesa n. 1605, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.10.1.1645, l'importo di lire 100.000.000, per la realizzazione delle citate attività;

VISTO l'articolo 8, commi 91 e 94 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTA altresì, la circolare n. 5/2000 con la quale Segreteria generale della Presidenza della Giunta forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del citato articolo 8, commi 91-94 della legge regionale 22 febbraio 2000;

RITENUTO di delegare il Direttore regionale per le autonomie locali alla gestione delle risorse finanziarie del capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.10.1.1645;

VISTI il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», ed il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato»;

VISTA la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001;

VISTA la circolare n. 2/2001 della Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale;

all'unanimità,

DELIBERA

E' approvato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, l'allegato programma contenente le direttive generali per la gestione, da parte della Direzione regionale per le autonomie locali, delle spese previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico - ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line - e, inoltre, per le spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale.

L'allegato programma fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore regionale per le autonomie locali è delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale 2/2000, ad operare, per l'anno 2001, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo di spesa n. 1605, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.10.1.1645, relativo alle spese sopra citate.

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei conti e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 31 maggio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 27

Direttive generali per la gestione delle risorse finanziarie del capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio 2001.

- Unità previsionale di base n. 52.3.10.1.1645: spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, nonché partecipazione a specifici corsi di aggiornamento professionale - Direzione delle autonomie locali

Risorse finanziarie

Capitolo	2001	2002	2003	Totale
1605	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000

- Obiettivi

Tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione regionale figurano la formazione costante del personale dipendente (particolarmente diretta all'approfondimento delle materie interessate da interventi normativi di carattere innovativo) e la riorganizzazione delle strutture amministrative, in relazione alla necessità di assicurare il più efficace funzionamento, da conseguire anche mediante l'attribuzione, alle predette strutture, dei po-

teri di spesa necessari alle provvigioni materiali ed attrezzature d'ufficio.

In tale quadro, come previsto dall'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, gli obiettivi della gestione amministrativo - contabile di competenza della Direzione regionale per le autonomie locali sono:

- la formazione costante del personale dipendente, mediante la partecipazione del personale, con qualifica non inferiore a segretario, a specifici corsi di aggiornamento professionale;
- l'utilizzazione al meglio delle risorse finanziarie disponibili, contenendo le richieste in termini di reali necessità, funzionalità ed efficienza della struttura;
- approvvigionamento di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, qualora la relativa provvista non sia di competenza della Direzione regionale per gli affari finanziari e del patrimonio, ovvero nei casi di urgenza ed indifferibilità degli acquisti medesimi;
- adozione di procedimenti di spesa semplificati, mediante la nomina di un funzionario delegato.

- Programmi

A) Corsi di aggiornamento professionale.

Per quanto attiene all'aggiornamento professionale, la gestione della spesa sarà soggetta ai seguenti criteri:

a) il personale verrà inviato a corsi di approfondimento sulle tematiche attinenti agli Enti locali e di aggiornamento in ordine alle materie interessate da nuovi interventi normativi;

b) l'iniziativa formativa di volta in volta prescelta, dovrà corrispondere, salvo motivate eccezioni, alla qualifica funzionale, al profilo professionale ed al titolo di studio del dipendente interessato.

c) la partecipazione dei singoli dipendenti ai corsi ed alle altre iniziativa di formazione presenti sul mercato sarà, di volta in volta, autorizzata con decreto del Direttore regionale per le autonomie locali.

B) Acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accessi a pagamento a banche dati on-line.

Le somme disponibili sul capitolo di spesa n. 1605, potranno essere utilizzate anche per gli acquisti di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, previa emanazione di apposito regolamento in cui saranno precisati, tre l'altro, i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate nonché i modi con cui provvedere ai pagamenti.

Nell'ambito di tali spese, si possono, tuttavia, indicare sin d'ora le seguenti tipologie d'acquisto:

1) Beni connessi ad esigenze specifiche della Direzione regionale per le autonomie locali, tra i quali:

- attrezzature informatiche varie;
- macchine di calcolo;
- materiali e attrezzature d'ufficio;
- materiali di ricambio e di consumo;
- qualunque altro dispositivo che si rendesse necessario e che non rientri nelle ordinarie tipologie di beni forniti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;
- libri di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quali strumenti di lavoro, nonché riviste, giornali e pubblicazioni non in abbonamento;
- accesso a riviste e/o banche dati on-line per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Direzione regionale per le autonomie locali.

2) Beni oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nelle ipotesi di assoluta urgenza ed indifferibilità di provvedere all'acquisto.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2001, n. 1918. (Estratto).

Comune di Romans d'Isonzo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 30 del 13 luglio 2000, di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1833 del 23 giugno 2000 in merito alla variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Romans d'Isonzo, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e

motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con deliberazione comunale consiliare n. 30 del 13 luglio 2000, nonchè dalla formulazione, in forma favorevole, del parere della Direzione regionale dell'ambiente - Servizio geologico n. 32/2001 dell'11 aprile 2001 in ordine alla variante stessa;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 30 del 13 luglio 2000, di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Romans d'Isonzo;

3. (omissis)

IL VICE PRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2001, n. 1919. (Estratto).

Comune di Lestizza: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 20 del 20 aprile 2001, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 3368 del 10 novembre 2000 in merito alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Lestizza, superate dalle modifiche ed integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 20 del 20 aprile 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 20 del 20 aprile 2001, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Lestizza;

3. (omissis)

IL VICE PRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2001, n. 2011.

Regio decreto 267/1942, articolo 195. Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «C.M.M. Cooperativa Manutenzioni Meccaniche - Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della Cooperativa «C.M.M. Cooperativa Manutenzioni Meccaniche - Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Udine, emessa dal Tribunale di Udine addì 8 marzo 2001, depositata in Cancelleria in data 12 marzo 2001;

RAVVISATA, pertanto, la necessità prevista dalla sentenza succitata di porre la predetta Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 195 Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 3 maggio 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 Codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via del Gelso n. 7, iscritta all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «C.M.M. Cooperativa Manutenzioni Meccaniche - Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Udine, costituita il 13 gennaio 1999, per rogito notaio dott. Fabio Conte di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 Codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- La dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via del Gelso n. 7, è nominata Commissario liquidatore.

- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2001, n. 2012.

Articolo 2540 Codice civile. Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «La Sorgente Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione straordinaria ultimato il 18 aprile 2001 alla Cooperativa «La Sorgente Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, dal quale si rileva che la Cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal Revisore, di porre la predetta Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 Codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 3 maggio 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 Codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa la dott.ssa Caterina Ciuti, con studio in Trieste, via Cappello, n. 10, iscritta all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Trieste;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «La Sorgente Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, costituita l'1 dicembre 1998, per rogito notaio dott. Furio Geletti di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 Codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- La dott.ssa Caterina Ciuti, con studio in Trieste, via Cappello, n. 10, è nominata Commissario liquidatore.

- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2001, n. 2013.

Articolo 2540 Codice civile. Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Punto Più Soc. coop. a r.l.», con sede in Martignacco.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione straordinaria ultimato il 26 marzo 2001 alla Cooperativa «Punto Più Soc. coop. a r.l.», con sede in Martignacco, dal quale si rileva che la Cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal Revisore, di porre la predetta Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 Codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 3 maggio 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 Codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via del Gelso n. 7, iscritta all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Punto Più Soc. coop. a r.l.», con sede in Martignacco, costituita il 16 giugno 1996, per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 Codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- La dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via del Gelso n. 7, è nominata commissario liquidatore.

- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2001, n. 2014.

Articolo 2540 Codice civile. Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Venezia Giulia Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria del 6 febbraio 2001 alla «Cooperativa Sociale Venezia Giulia Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, dal quale si rileva che la Cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal Revisore, di porre la predetta Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 Codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 3 maggio 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 Codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il rag. Pier Paolo Della Valle, con studio in Trieste, via Cassa di Risparmio n. 6, iscritto al Collegio dei Ragionieri Commercialisti della Provincia di Trieste;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La «Cooperativa Sociale Venezia Giulia Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 7 marzo 1996, per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 Codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il rag. Pier Paolo Della Valle, con studio in Trieste, via Cassa di Risparmio n. 6, è nominato commissario liquidatore.

- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2001, n. 2015.

Articolo 2543 Codice civile. Gestione commissariale della Cooperativa «Extra Coop. Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria

ultimato il 28 marzo 2001 alla Cooperativa «Extra Coop Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, dal quale si rilevano irregolarità di funzionamento, non sanabili, in uno con la denuncia presentata da alcuni amministratori dell'Ente circa la reale consistenza finanziaria dello stesso, a cui si aggiunge l'incapacità dell'attuale Collegio sindacale di adempiere correttamente al proprio mandato e di esercitare le proprie funzioni di controllo;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal Revisore, di porre la predetta Cooperativa in gestione commissariale ex articolo 2543 Codice civile;

SENTITO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 nella seduta del 3 maggio 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la revoca degli amministratori e dei sindaci e la messa in gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 Codice civile;

RITENUTO di provvedere in conformità a detto parere e di nominare un commissario governativo, con i poteri degli amministratori e dei sindaci, per un periodo massimo di sei mesi;

VISTO l'articolo 2543 del Codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- di revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2543 Codice civile, gli amministratori ed i sindaci della Cooperativa «Extra Coop Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine;

- di nominare il dott. Daniele Delli Zotti con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16, Commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri degli Amministratori e Sindaci revocati, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della Società e dei suoi Organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le Società Cooperative;

- le spese della gestione commissariale ed il compenso al Commissario governativo sono a carico della Cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'Autorità di vigilanza, in relazione alla complessità della gestione ed alla sua durata.

La presente deliberazione sarà trascritta a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il VICE PRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2001, n. 2016.

Articolo 2543 Codice civile. Gestione commissariale della Cooperativa «C.G.M. - Cooperativa Giacomo Matteotti Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione straordinaria ultimato il 13 febbraio 2001 alla Cooperativa «C.G.M. - Cooperativa Giacomo Matteotti Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, da cui si rilevano gravi irregolarità insanabili di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, in uno con anomalie amministrative e contabili, così come dettagliatamente descritte al punto n. 29 del menzionato verbale;

TENUTO CONTO delle osservazioni al verbale predetto presentate dal Presidente della Cooperativa con nota prot. n. 1676/COOP del 28 febbraio 2001, che peraltro non consentono il superamento delle gravi irregolarità riscontrate;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal Revisore, di porre la predetta Cooperativa in gestione commissariale ex articolo 2543 Codice civile;

SENTITO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 nella seduta del 3 maggio 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la revoca degli Amministratori e dei Sindaci e la messa in gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 Codice civile;

RITENUTO di provvedere in conformità a detto parere e di nominare un Commissario governativo, con i poteri degli amministratori e dei sindaci, per un periodo massimo di sei mesi;

VISTO l'articolo 2543 del Codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- di revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2543 Codice civile, gli Amministratori ed i Sindaci della Cooperativa «C.G.M. - Cooperativa Giacomo Matteotti Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste;

- di nominare il dott. Piergiorgio Renier con studio in Trieste, via della Geppa n. 17, commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri degli Amministratori e Sindaci revocati, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della Società e dei suoi Organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le società cooperative;

- le spese della gestione commissariale ed il compenso al commissario governativo sono a carico della Cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'Autorità di vigilanza, in relazione alla complessità della gestione ed alla sua durata.

La presente deliberazione sarà trascritta a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL VICE PRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2001, n. 2017.

Articolo 2540 Codice civile. Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Falegnameria Sostero Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione straordinaria ultimato il 27 marzo 2001 alla Cooperativa «Falegnameria Sostero Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, dal quale si rileva che la Cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal Revisore, di porre la predetta Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 Codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 3 maggio 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 Codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa la dott.ssa Daniela Kisling, con studio in Udine, via Benedetto Croce, n. 6, iscritta all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Falegnameria Sostero Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 16 febbraio 1988, per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 Codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- La dott.ssa Daniela Kisling, con studio in Udine, via Benedetto Croce, n. 6, è nominata commissario liquidatore.

- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2001, n. 2018.

Articolo 2540 Codice civile. Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Adria Program Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 12 marzo 2001 alla Cooperativa «Adria Program Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, dal quale si rileva che la Cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 Codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 3 maggio 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 Codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Piergiovanni Celetto, con studio in Udine, via Carducci, n. 48, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Adria Program Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 12 settembre 1989, per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 Codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Piergiovanni Celetto, con studio in Udine, via Carducci, n. 48, è nominato Commissario liquidatore.

- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2001, n. 2019.

Articolo 2540 Codice civile. Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale napoleonica Soc. coop. a r.l.», con sede in Mortegliano.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 26 gennaio 2001 alla «Cooperativa sociale napoleonica Soc. coop. a r.l.», con sede in Mortegliano, dal quale si rileva che la Cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 Codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 3 maggio 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 Codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Piergiovanni Celetto, con studio in Udine, via Carducci, n. 48, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La «Cooperativa sociale napoleonica Soc. coop. a

r.l.», con sede in Mortegliano, costituita il 29 giugno 1994, per rogito notaio dott. Enrico Piccinini di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 Codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Piergiovanni Celetto, con studio in Udine, via Carducci, n. 48, è nominato Commissario liquidatore.

- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2001, n. 2020.

Articolo 2544 Codice civile. Scioglimento per atto d'autorità della Cooperativa «Arti & Mestieri Cooperativa sociale a r.l.», con sede in San Pier d'Isonzo, con nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 23 febbraio 2001 alla Cooperativa «Arti & Mestieri Cooperativa sociale a r.l.», con sede in San Pier d'Isonzo;

RILEVATO dalla stessa revisione che ricorrono per la predetta Cooperativa le fattispecie previste dall'articolo 2544 Codice civile, stante l'omesso deposito del bilancio annuale per due anni consecutivi;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore di sciogliere la società Cooperativa per atto d'autorità, ex articolo 2544 Codice civile e di nominare un Commissario liquidatore in quanto sussistono rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 3 maggio 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Claudio Polverino, con studio in Gorizia, via Nizza n. 1, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Gorizia;

VISTI gli articoli 2544 Codice civile e 18 della legge regionale 20.11.1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Arti & Mestieri Cooperativa sociale a r.l.», con sede in San Pier d'Isonzo, costituita il 6 giugno 1994, per rogito notaio dott. Giacomo Vittorio Busilacchio di Cormons, è sciolta per atto d'autorità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2544 Codice civile ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Claudio Polverino, con studio in Gorizia, via Nizza n. 1, è nominato Commissario liquidatore.

- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2001, n. 2021.

Articolo 2544 Codice civile. Sostituzione del Commissario liquidatore delle cooperative «Società anonima Cooperativa operaia di consumo di Paularo Soc. coop. a r.l.», con sede in Paularo, «Cooperativa alpina turistica educativa S.A.T.E. Soc. coop. a r.l.», con sede in Comeglians, «Cooperativa di consumo e produzione di Cludinico Soc. coop. a r.l.» con sede in Cludinico di Ovaro, in scioglimento per atto d'autorità.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 826 del 22 febbraio 1990, n. 2426 del 16 maggio 1986 e n. 3430 del 4 luglio 1986 con le quali, rispettivamente, la Cooperativa «Società anonima Cooperativa operaia di consumo di Paularo Soc. coop. a r.l.» con sede in

Paularo, la «Cooperativa alpina turistica educativa S.A.T.E. Soc. coop. a r.l.», con sede in Comeglians, e la «Cooperativa di consumo e produzione di Cludinico Soc. coop. a r.l.» con sede in Cludinico di Ovaro, venivano sciolte per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2544 Codice civile, ed il dott. Ezio Raber veniva nominato Commissario liquidatore;

RILEVATO che il Commissario liquidatore delle suddette Cooperative, nonostante i ripetuti solleciti inviati, non ha riferito sullo stato delle procedure medesime, secondo quanto disposto dall'articolo 205 Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

ATTESO che di conseguenza il dott. Raber è risultato gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa;

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Ezio Raber in capo alle procedure in corso onde consentire un corretto andamento delle stesse;

TENUTO CONTO inoltre per la scelta del Commissario liquidatore, della terna di nominativi segnalata dalla Associazione delle Cooperative Friulane di Udine, a cui gli Enti cooperativi summenzionati risultano aderenti;

VISTI gli articoli 2544 Codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore delle Cooperative in questione il dott. Daniele Vidoni, con studio in Tolmezzo, via Roma n. 52, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- Il dott. Daniele Vidoni, con studio in Tolmezzo, via Roma n. 52, è nominato per le motivazioni indicate in premessa Commissario liquidatore delle Cooperative «Società anonima Cooperativa operaia di consumo di Paularo Soc. coop. a r.l.» con sede in Paularo, «Cooperativa alpina turistica educativa S.A.T.E. Soc. coop. a r.l.», con sede in Comeglians e «Cooperativa di consumo e produzione di Cludinico Soc. coop. a r.l.» con sede in Cludinico di Ovaro, sciolte per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2544 Codice civile, in sostituzione del dott. Ezio Raber, inadempiente.

- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL VICE PRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2001, n. 2024.

Legge regionale 35/1997. Programma comunitario KONVER Misura 4, Azioni 1 e 3. Proroga dei termini del bando approvato con D.G.R. n. 323 del 13 febbraio 1998, recante «legge regionale 35/1997. Programma comunitario KONVER. Misura 4, Azioni 1 e 3. Approvazione bando relativo all'emanazione dei criteri di priorità per l'ammissibilità e la selezione delle domande e alla fissazione dei termini per la presentazione delle domande stesse».

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con decisione n. C (96) 3024 del 12 novembre 1996 la Commissione europea ha approvato il programma operativo (P.O.) KONVER;

VISTA la legge regionale 28 novembre 1997, n. 35, concernente «Norme di attuazione del programma comunitario KONVER»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 1998, n. 323, registrata alla Corte dei conti il 17 marzo 1998, registro 1, foglio 70, concernente «legge regionale 35/1997. Programma comunitario KONVER. Misura 4, Azioni 1 e 3. Approvazione bando relativo all'emanazione dei criteri di priorità per l'ammissibilità e la selezione delle domande e alla fissazione dei termini per la presentazione delle domande stesse», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, n. 16 del 22 aprile 1998;

VISTA la successiva deliberazione della Giunta regionale del 29 maggio 1998, n. 1734, con la quale sono state apportate modifiche al sopracitato bando;

TENUTO CONTO che - relativamente all'Azione 1 - l'articolo 8, comma 3, del bando, prevede l'indicazione della data del 30 giugno 2001 come termine entro il quale le imprese sono tenute ad ultimare le iniziative oggetto di contributo;

TENUTO ALTRESI' CONTO che, per l'Azione 3, al citato articolo 8, comma 3, del bando, è indicata la medesima data del 30 giugno 2001 come termine entro

il quale le imprese sono tenute ad ultimare gli interventi oggetto di contributo;

CONSIDERATO che si rende necessario, sulla base di specifiche richieste di alcune imprese conseguenti allo stato di attuazione delle iniziative finanziate, prorogare il termine suindicato per l'ultimazione delle stesse alla data del 31 agosto 2001, anche in considerazione del rilievo delle iniziative medesime;

RITENUTO, di conseguenza, di prorogare i termini per l'ultimazione delle iniziative e degli interventi contribuiti al 31 agosto 2001;

su proposta dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi,

all'unanimità,

DELIBERA

di prorogare al 31 agosto 2001, per i motivi illustrati in premessa, i termini previsti dall'articolo 8, comma 3 del bando, con riferimento - rispettivamente - alle Azioni 1 e 3 della Misura 4, del bando stesso per l'accesso ai contributi del P.O. KONVER di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 1998, n. 323, così come modificata con deliberazione giuntale n. 1734 del 29 maggio 1998.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2001, n.2127

Deliberazione della Giunta regionale n. 1404 del 27 aprile 2001 «legge 236/1993, articolo 9. Interventi di promozione di piani settoriali e territoriali e sviluppo della formazione continua. Approvazione dell'avviso per la presentazione di progetti di formazione. Anno 2001. Estensione dell'avviso anche al settore siderurgico e proroga dei termini di presentazione dei progetti relativi a detto settore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 concernente la riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociali desumibili dalla legge 23 ottobre 1992 n. 421;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2 ed in particolare l'articolo 8, commi da 92 a 94 che modificano la legge regionale n. 18/1996;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1117 del 6 aprile 2001, registrata dalla Corte dei conti il 16 maggio 2001, con la quale la Giunta regionale, tra l'altro, delega al Direttore regionale della formazione professionale le scelte di gestione delle risorse finanziarie nel settore di competenza;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 del 27 aprile 2001 «legge 236/1993, articolo 9. Interventi di promozione di piani settoriali e territoriali e sviluppo della formazione continua: Approvazione dell'avviso per la presentazione di progetti di formazione. Anno 2001» ed in particolare il punto 6 lettera c) dell'avviso allegato alla citata delibera ove viene «temporaneamente esclusa la possibilità di intervenire nei confronti di imprese del settore siderurgico, in attesa dei chiarimenti della Commissione europea rispetto ai combinati disposti del Regolamento comunitario n. 68 del 12 gennaio 2001 e del trattato C.E.C.A.»;

VISTA la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 743146 dell' 8 giugno 2001 ricevuta dalla Direzione regionale della formazione professionale il 19 giugno 2001 con la quale si ritiene, in via interpretativa, che anche l'attività siderurgica C.E.C.A. rientri nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 (Regolamento di esenzione dalla notifica per gli aiuti destinati alla formazione);

RITENUTO pertanto di sopprimere dal punto 6 lettera c) dell'allegato alla citata delibera n. 1404/2001 la frase «Rimane temporaneamente esclusa la possibilità di intervenire nei confronti di imprese del settore siderurgico, in attesa dei chiarimenti della Commissione europea rispetto ai combinati disposti del Regolamento comunitario n. 68 del 12 gennaio 2001 e del trattato C.E.C.A.» e pertanto di estendere l'applicazione dell'avviso anche al settore siderurgico;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede che i progetti devono pervenire entro le ore 12 del giorno 2 luglio 2001 (cioè il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di cui deliberazione della Giunta regionale n. 1404/2001 avvenuta il 18 maggio 2001) e ritenuto necessario prorogare il suddetto termine, per i soli progetti relativi al settore siderurgico, alle ore 12 del giorno 13 luglio 2001;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Per le motivazioni e le finalità indicate in premessa si sopprime dal punto 6 lettera c) dell'avviso allegato alla delibera n. 1404 del 27 aprile 2001 «legge 236/1993, articolo 9. Interventi di promozione di piani settoriali e territoriali e sviluppo della formazione con-

tinua: Approvazione dell'avviso per la presentazione di progetti di formazione. Anno 2001» la frase «Rimane temporaneamente esclusa la possibilità di intervenire nei confronti di imprese del settore siderurgico, in attesa dei chiarimenti della Commissione europea rispetto ai combinati disposti del regolamento comunitario n. 68 del 12 gennaio 2001 e del trattato C.E.C.A.» e pertanto si estendere l'applicazione dell'avviso anche al settore siderurgico;

Art. 2

Per i soli progetti relativi al settore siderurgico, è prorogato il termine di presentazione dei progetti che dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 13 luglio 2001 alla Direzione regionale della formazione professionale, via S. Francesco n. 37, 34100 Trieste ovvero all'I.R.Fo. P. Centro di formazione professionale polivalente, sito in viale Palmanova n.1 Udine.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Ispettorato provinciale dell'agricoltura
UDINE

Commissione tecnica provinciale per l'equo canone dei fondi rustici (legge 3 maggio 1982, n. 203). Determinazione riduzioni dei canoni d'affitto dei fondi rustici da parte della competente Commissione tecnica provinciale in conseguenza delle avversità atmosferiche durante la campagna agricola 1999/2000. Determinazione del coefficiente da attribuire al valore del canone ottenuto mediante l'applicazione del coefficiente di moltiplicazione del reddito dominicale dei terreni per l'annata agraria 2000/2001.

Il giorno 23 maggio 2001 si è validamente riunita presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine, la Commissione tecnica provinciale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, di cui all'articolo 10 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 la Commissione all'unanimità ha confermato le percentuali di riduzione dei canoni già definiti per gli anni precedenti e pertanto le percentuali stabilite sono le seguenti:

Percentuale di danno	percentuale di riduzione del canone di affitto
dal 31 al 39%	10%
dal 40 al 49%	20%
dal 50 al 59%	35%
dal 60 al 69%	45%
dal 70% e oltre	50%

Per quanto riguarda l'adeguamento del canone previsto dall'articolo 10 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la Commissione all'unanimità ha determinato di aumentare del 2% il coefficiente da attribuire al valore del canone ottenuto mediante l'applicazione del coefficiente di moltiplicazione del reddito dominicale dei terreni per l'annata agraria 2000/2001, mentre per i Comuni della Provincia in cui vige il catasto derivante dall'ex Catasto austro-ungarico, l'adeguamento avverrà automaticamente in base al disposto dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 203/82.

Pertanto, fatto pari a centro l'indice degli equi affitti dei fondi rustici calcolato per l'annata agraria 82/83, l'indice medesimo risulta per l'annata agraria 2000-2001 pari a 193,744 (centonovantatrevirgolasettecentoquarantaquattro).

Udine, 23 maggio 2001

IL SEGRETARIO:
dott.ssa Lionella Croattini

DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO
E DEL TURISMO

Tariffe professionali turistiche per l'anno 2001 relative alle Associazioni professionali turistiche del Friuli-Venezia Giulia.

COLLEGIO NAZIONALE GUIDE ALPINE
ITALIANE

Tariffe minime professionali deliberate in data 20 settembre 2000 dal Direttivo del Collegio Nazionale per l'anno 2001 e approvate dal Dipartimento del Turismo:

- Giornata escursionistica L. 300.000 + IVA
- Giornata alpinistica L. 330.000 + IVA
- Giornata istruttore L. 380.000 + IVA
- Giornata lavori in forte esposizione L. 380.000 + IVA
- Tariffa oraria L. 55.000 + IVA

NORD-EST GUIDE

Tariffe 2001

Le seguenti tariffe di visita guidata sono comprensive di eventuale trasferta e diritti di prenotazione:

mezza giornata (max 3 ore)		
fino a 35 persone	L.	230.000
da 36 a 55 persone	L.	260.000
giornata intera (max 8 ore)		
fino a 35 persone	L.	320.000
da 36 a 55 persone	L	360.000
ogni ora in più o frazione d'ora	L.	50.000
ogni lingua straniera in più:		
- mezza giornata	L.	50.000
- giornata intera	L.	100.000

Offriamo:

- visite guidate a Trieste con sconto del 10% per clienti abituali
- giri guidati di 75 minuti per turisti in transito a forfait
- visite guidate solo al Parco e al Castello di Miramare a tariffa ridotta
- Tariffe forfettarie per studenti (max 55 persone)

mezza giornata (max 3 ore)	L.	180.000
giornata intera (max 8 ore)	L.	280.000

Responsabile booking-office Donata Ursini:
prenotazioni a mezzo fax o e-mail 24 ore su 24
prenotazioni telefoniche da lunedì a venerdì

FRIULGUIDE

Guide Turistiche autorizzate della Regione
Friuli-Venezia Giulia

Tariffe minime per l'anno 2001

Le tariffe si intendono al lordo della ritenuta d'acconto del 20% e comprensive di spese di trasferta.

	Adulti (mezza giornata)		Adulti (giornata intera)	
Fino a 30 persone	L.	200.000	L.	280.000
Da 31 a 40 persone	L.	230.000	L.	360.000
Da 41 a 55 persone	L.	280.000	L.	440.000

	Scuole (mezza giornata)		Scuole (giornata intera)	
Fino a 30 studenti	L.	150.000	L.	230.000
Da 31 a 55 studenti	L.	180.000	L.	280.000

Per ogni ora o frazione di ora in più	L	40.000
Lingua straniera		+ 10%

Mostre temporanee:

Adulti fino a 25 persone per 1 percorso di massimo 1 ora e mezza	L.	150.000
Scuole fino a 25 studenti per 1 percorso di massimo 1 ora e mezza	L.	120.000

Per i servizi che richiedono una particolare preparazione verrà applicato un supplemento di L. 50.000.

Condizioni particolari

Tariffa scontata del 15% per gruppi composti da 10 persone o meno.

Per collaborazioni continuative e/o cicli di visite guidate le tariffe saranno concordate con il committente.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Amaro. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 13 del 27 aprile 2001 il Comune di Amaro ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Caneva. Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale (legge regionale 52/1991 articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 13 del 2 maggio 2001 il Comune di Caneva ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 20 al Piano regolatore generale, respingendo le osservazioni ed opposizioni presentate e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Caneva. Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 14 del 2 maggio

2001 il Comune di Caneva ha preso atto che, in ordine alla variante n. 21 al Piano regolatore generale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Caneva. Avviso di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 15 del 2 maggio 2001 il Comune di Caneva ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 22 al Piano regolatore generale prendendo atto del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale e che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Dignano. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 35 del 5 giugno 2001 il Comune di Dignano ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Fanna. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 13 del 15 marzo 2001 il Comune di Fanna ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/91, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991 articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 22 del 7 giugno 2001 il Comune di Pagnacco ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Paluzza. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale (legge regionale 52/91 articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 24 del 28 maggio 2001 il Comune di Paluzza ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 24 al Piano regolatore generale prendendo atto del parere del Comitato tecnico regionale n. 139/1-T/1999 del 19 luglio 1999 e respingendo le osservazioni/opposizioni presentate alla variante medesima.

Comune di Pavia di Udine. Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 5 del 26 marzo 2001 il Comune di Pavia di Udine ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 20 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 20 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presen-

tare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Polcenigo. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 21 del 27 aprile 2001 il Comune di Polcenigo ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Premariacco. Avviso di approvazione della variante n. 28 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione (legge regionale 52/91 articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 34 del 5 giugno 2001 il Comune di Premariacco ha approvato, ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 28 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione, facendo propria la documentazione progettuale integrativa presentata al Comitato Tecnico Regionale, che ha espresso il proprio parere n. 71/1-T/2001 del 9 aprile 2001, e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Ronchis. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 10 del 28 maggio 2001 il Comune di Ronchis ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Ronchis. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 12 del 28 maggio 2001 il Comune di Ronchis ha adottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sedegliano. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 22 del 25 maggio 2001 il Comune di Sedegliano ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tolmezzo. Avviso di adozione della variante n. 58 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con

deliberazione consiliare n. 16 del 18 maggio 2001 il Comune di Tolmezzo ha adottato la variante n. 58 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 58 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO TRIESTE

Modifiche al Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2001.

IL COMITATO PROGRAMMATICO E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO l'articolo 30 della medesima legge regionale 1/1998 che individua, tra gli organi dell'Agenzia regionale per l'impiego, il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, il quale si articola nella Commissione bilaterale per l'impiego e nella Commissione bilaterale per il programma;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare gli articoli 6 e 66 che individuano gli organi cui competono le funzioni di indirizzo politico che si esplicano attraverso l'adozione di un provvedimento che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nell'anno di attività;

VISTA la deliberazione n. 53 del 14 dicembre 2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali ha approvato il Programma delle attività da realizzarsi nel 2001 da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTA la deliberazione n. 19 del 12 marzo 2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali ha modificato il Programma delle attività da realizzarsi nel 2001;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)»;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, commi 91, 92, 93 e 94 della sopra citata legge regionale ai sensi del quale sono di competenza del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali gli atti autorizzativi di spesa;

ACCERTATO che a fronte delle nuove esigenze emerse successivamente alla deliberazione di adozione del Programma delle attività da realizzarsi nel 2001, è necessario provvedere ad una variazione del Programma stesso;

VALUTATA, pertanto, l'esigenza di provvedere alle seguenti variazioni e integrazioni del Programma di attività per l'anno 2001:

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, in particolare nel settore delle Attività progettuali, nel contesto del lavoro dipendente, a pagina 3, dopo le parole «Progetto 1/A - anno 1998: interventi per l'occupazione nell'area del lavoro dipendente; definizione di una pratica di contributo per la quale l'Ente è in attesa di risposta da altra amministrazione» sono aggiunte le parole: «e riammissione di alcune pratiche respinte»;

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nel settore delle Attività progettuali, nel contesto del lavoro dipendente, e più specificamente nell'ambito del Progetto 1/A - anno 1998: interventi per l'occupazione nell'area del lavoro dipendente, a pagina 3, le parole «lire 10.800.000» sono sostituite dalle parole «lire 50.800.000»;

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nel settore delle Attività progettuali, nel contesto del lavoro dipendente, a pagina 3, dopo le parole «U.P.B. 1.16.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati all'inserimento lavorativo Cap. 317 - 520 lire 1.000.000.000» sono inserite le parole:

«Progetto 3 - anno 1997: interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali. Si provvederà alla definizione di una domanda ed alla sua eventuale liquidazione con fondi già impegnati.

Progetto 3 - anno 1998: interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali. Si provvederà alla definizione di una domanda ed alla sua eventuale liquidazione con fondi già impegnati.»;

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito delle attività progettuali, nel contesto del Lavoro dipendente, e, in particolare, del Progetto 3 - Anno 2000, interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali, a pagina 3, le parole «lire 100.000.000» sono sostituite dalle parole «lire 300.000.000»;

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito dei progetti previsti dalla normativa statale, a pagina 7, le parole «lire 2.518.843.367» sono sostituite dalle parole «lire 2.516.843.367»;

Nella parte relativa al Servizio degli affari amministrativi e contabili, nel contesto delle spese di funzionamento, a pagina 13, nell'ambito dell'U.P.B. 1.01.0001 - Oneri relativi alla corresponsione delle indennità, dei compensi e dei rimborsi spese agli organi dell'Ente, le parole «lire 80.000.000» sono sostituite dalle parole «lire 40.000.000»;

Nella parte relativa al Servizio degli affari amministrativi e contabili, nel contesto delle spese di funzionamento, a pagina 13, nell'ambito dell'U.P.B. 1.04.0001 - Sistema informativo dell'Ente - Spese di gestione le parole «lire 340.000.000» sono sostituite dalle parole «lire 265.000.000»;

Nella parte relativa al Servizio degli affari amministrativi e contabili, nel contesto delle spese di funzionamento, a pagina 14, nell'ambito dell'U.P.B. 2.10.0001 - Acquisto di attrezzature e libri le parole «lire 20.000.000» sono sostituite con le parole «lire 150.000.000»;

Nella parte relativa all'Ufficio della qualità, e, in particolare nel contesto dell'Attività progettuale, a pagina 26, dopo l'ultimo paragrafo, sono aggiunte le seguenti parole:
«Progetto di consulenza per l' individuazione delle caratteristiche comuni nell'arredo degli uffici periferici dell'Ente.
Il progetto si sostanzia nell'acquisizione, mediante trattativa privata, di una consulenza finalizzata all'individuazione delle caratteristiche tecniche degli arredi che siano necessari agli uffici periferici dell'Ente in modo che gli stessi vengano contraddistinti da specifiche ambientali comuni;
Risorse necessarie:
U.P.B. 1.26.0006 - Oneri per incarichi di consulenza finalizzati all'erogazione di servizi di qualità certificata. - Capitolo 850: lire 70.000.000. ».

all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. - di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 66 della legge regionale 18/1996, le integrazioni e variazioni al Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2001 che si riportano di seguito:

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, in particolare nel settore delle Attività progettuali, nel contesto del lavoro dipendente, a pagina 3, dopo le parole «Progetto 1/A - anno 1998: interventi per l'occupazione nell'area del lavoro dipendente; definizione di una pratica di contributo per la quale l'Ente è in attesa di risposta da altra amministrazione» sono aggiunte le parole: «e riammissione di alcune pratiche respinte»;

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nel settore delle Attività progettuali, nel contesto del lavoro dipendente, e più specificamente nell'ambito del Progetto 1/A - anno 1998: interventi per l'occupazione nell'area del lavoro dipendente, a pagina 3, le parole «lire 10.800.000» sono sostituite dalle parole «lire 50.800.000»;

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nel settore delle Attività progettuali, nel contesto del lavoro dipendente, a pagina 3, dopo le parole «U.P.B. 1.16.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati all'inserimento lavorativo Cap. 317 - 520 lire 1.000.000.000» sono inserite le parole:

«Progetto 3 - anno 1997: interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali. Si provvederà alla definizione di una domanda ed alla sua eventuale liquidazione con fondi già impegnati.

Progetto 3 - anno 1998: interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali. Si provvederà alla definizione di una domanda ed alla sua eventuale liquidazione con fondi già impegnati.»;

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito delle attività progettuali, nel contesto del lavoro dipendente, e, in particolare, del Progetto 3 - anno 2000, interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali, a pagina 3, le parole «lire 100.000.000» sono sostituite dalle parole «lire 300.000.000»;

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito dei progetti previsti dalla normativa statale, a pagina 7, le parole «lire 2.518.843.367» sono sostituite dalle parole «lire 2.516.843.367»;

Nella parte relativa al Servizio degli affari amministrativi e contabili, nel contesto delle spese di funzionamento, a pagina 13, nell'ambito dell'U.P.B. 1.01.0001 - Oneri relativi alla corresponsione delle indennità, dei

compensi e dei rimborsi spese agli organi dell'Ente, le parole «lire 80.000.000» sono sostituite dalle parole «lire 40.000.000»;

Nella parte relativa al Servizio degli affari amministrativi e contabili, nel contesto delle spese di funzionamento, a pagina 13, nell'ambito dell'U.P.B. 1.04.0001 - Sistema informativo dell'Ente - Spese di gestione le parole «lire 340.000.000» sono sostituite dalle parole «lire 265.000.000»;

Nella parte relativa al Servizio degli affari amministrativi e contabili, nel contesto delle spese di funzionamento, a pagina 14, nell'ambito dell'U.P.B. 2.10.0001 - Acquisto di attrezzature e libri le parole «lire 20.000.000» sono sostituite con le parole «lire 150.000.000»;

Nella parte relativa all'Ufficio della qualità, e, in particolare nel contesto dell'Attività progettuale, a pagina 26, dopo l'ultimo paragrafo, sono aggiunte le seguenti parole:
«Progetto di consulenza per l' individuazione delle caratteristiche comuni nell'arredo degli uffici periferici dell'Ente.
Il progetto si sostanzia nell'acquisizione, mediante trattativa privata, di una consulenza finalizzata all'individuazione delle caratteristiche tecniche degli arredi che siano necessari agli uffici periferici dell'Ente in modo che gli stessi vengano contraddistinti da specifiche ambientali comuni;
Risorse necessarie:
U.P.B. 1.26.0006 - Oneri per incarichi di consulenza finalizzati all'erogazione di servizi di qualità certificata. - Capitolo 850: lire 70.000.000.».

2. di autorizzare ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 8, commi 91, 92 e 93, le spese previste dalle modificazioni e integrazioni al Programma sopraelencate e più precisamente:

- lire 50.800.000 sul capitolo 317 - 520 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001;
- lire 300.000.000 sul capitolo 670 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001;
- lire 2.516.843.367 sul capitolo 560 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001;
- lire 40.000.000 sul capitolo 40 - 130 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001;
- lire 265.000.000 sul capitolo 140 - 220 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001;
- lire 150.000.000 sul capitolo 440 - 340 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001;
- lire 70.000.000 sul capitolo 850 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

- Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, viene sottoposto, limitatamente al punto 1 del dispositivo all'approvazione della Giunta regionale e diventa esecutivo dopo l'approvazione della medesima;

- Il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in quanto configurabile quale atto a carattere generale.

Trieste, 24 aprile 2001

d'ordine del Direttore:
dott.ssa Giuliana Zorzetto

(delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 27 di data 24 aprile 2001 resa esecutiva con delibera di Giunta n. 1485 del 4 maggio 2001)

Modifica della delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 12 del 23 maggio 2000 relativa alle direttive per la stipulazione delle convenzioni ai sensi della legge 68/1999.

IL COMITATO PROGRAMMATICO E DI VERIFICA
DEI RISULTATI GESTIONALI

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO l'articolo 30 della medesima legge che individua, tra gli organi dell'Agenzia regionale per l'impiego, il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali;

VISTO l'articolo 32 che disciplina le competenze di suddetto organo;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

VISTI in particolare gli articoli 11 e 12 della legge sopracitata che prevedono la stipulazione, tra gli uffici competenti, i datori di lavoro ed eventualmente gli altri soggetti previsti dai medesimi articoli, di convenzioni volte a favorire l'inserimento lavorativo, anche temporaneo, e l'integrazione lavorativa, dei disabili;

VISTA la propria deliberazione n. 12 del 23 maggio 2000, resa esecutiva con delibera di Giunta n. 1588 del 2 giugno 2000, con la quale sono state emanate, le «Direttive per la stipulazione delle convenzioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68»;

ATTESO che l'emanazione delle citate direttive è stata motivata, in conformità al parere espresso dall'Uf-

ficio legislativo e legale della Regione, dall'esigenza di consentire fin da subito, ed in attesa della promulgazione della legge regionale di adeguamento alle disposizioni della legge 68/1999, alle strutture regionali competenti la stipula di tali convenzioni pur in mancanza, nell'organizzazione regionale, dell'organismo collegiale che ai sensi dell'articolo 11 della citata legge 68/1999 deve essere sentito ai fini della stipula delle predette convenzioni;

VISTA la propria deliberazione n. 40 del 30 ottobre 2000, resa esecutiva con delibera di Giunta n. 3441 del 10 novembre 2000, con la quale si è disposta l'integrazione delle citate direttive;

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 12, recante «Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro ed in materia previdenziale»;

VISTI, in particolare, gli articoli 5 e 6 della suddetta legge, rubricati rispettivamente «Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 1/1998» e «Inserimento dell'articolo 38 bis nella legge regionale 1/1998» con i quali si istituiscono, presso l'Agenzia, la Commissione per il diritto al lavoro dei disabili e presso ciascun Ufficio dell'Agenzia avente sede nei Comuni capoluogo di Provincia un Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili, cui sono attribuiti compiti e funzioni già individuati nella citata legge 68/1999;

CONSIDERATO che l'iter di costituzione e nomina di tali organi collegiali è ancora in corso;

RILEVATA l'opportunità di non interrompere l'attività istruttoria volta alla predisposizione delle predette convenzioni e di procedere alla loro stipulazione;

CONSIDERATO altresì che le citate direttive forniscono, tra l'altro, indicazioni operative utili a garantire la trasparenza delle procedure di selezione da parte degli enti pubblici dei lavoratori disabili da inserire attraverso lo strumento delle convenzioni;

ATTESO pertanto che appare necessario ed opportuno mantenere in vigore le predette direttive anche dopo la promulgazione della legge regionale n. 12/2001;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di modificare, per i motivi in premessa specificati, il dispositivo della propria delibera n. 12 del 23 maggio 2000 sopprimendo le parole «ed in attesa della promulgazione della legge regionale di adeguamento alle disposizioni della medesima legge».

Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e diventa esecutivo dopo l'approvazione della medesima.

Il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Trieste, 21 maggio 2001

d'ordine del Direttore:
dott.ssa Giuliana Zorzetto

(Delibera n. 31 del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali di data 21 maggio 2001 resa esecutiva con delibera di Giunta n. 1793 di data 24 maggio 2001).

Flussi programmati di ingressi per lavoratori stranieri per l'anno 2001. Criteri di ripartizione provinciale delle quote regionali.

IL COMITATO PROGRAMMATICO E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

VISTI gli articoli 21, 22 e 24 del testo unico medesimo, i quali consentono l'ingresso nel territorio dello stato degli stranieri, previa richiesta di autorizzazione al lavoro ai competenti uffici, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi di cui all'articolo 3, comma 4 del citato Testo unico;

VISTO l'articolo 3 comma 4 del citato Testo unico sull'immigrazione, il quale prevede che, annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio vengano definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, autonomo e per garanzia;

ATTESO che con D.P.R. 30 marzo 2001 (pubblicato in S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 116 del 16 maggio 2001) è stato definito il documento programmatico 2001-2003 sull'immigrazione, previsto dalla legge 40/1998;

ATTESO che con D.P.C.M. del 9 aprile 2001 (pub-

blicato in Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2001) sono stati stabiliti i numeri massimi di ingressi programmati per il 2001 che riguardano 33.000 ingressi per lavoratori stagionali e 50.000 per altre tipologie di ingresso e per le categorie riservatarie;

VISTA la circolare n. 53 del 18 maggio 2001, con la quale il Ministero del lavoro, tra l'altro, assegna alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 2566 quote, di cui n. 616 quote per albanesi, n. 264 per tunisini, n. 132 per marocchini, n. 46 per somali, n. 1508 per le «altre nazionalità» ed ulteriori n. 488 quote per lavoratori stagionali;

CONSIDERATO che le domande rimaste inevase al 31 dicembre 2000, quelle per lavoro a tempo determinato ed indeterminato pervenute dal 1 gennaio al 17 maggio 2001 e quelle per lavoratori stagionali pervenute nello stesso periodo, risultano essere le seguenti:

Tab. 1 - Numero richieste rimaste inevase nel 2000:

	Gorizia	Pordenone	Trieste	Udine	Totale
Altre nazionalità	191	234	576	1033	2034

Tab. 2 - Numero complessivo delle richieste pervenute dal 1 gennaio al 17 maggio 2001, esclusi i lavoratori stagionali:

	Gorizia	Pordenone	Trieste	Udine	Totale
Albanesi	4	97	14	98	213
Tunisini	3	-	-	17	20
Marocchini	10	22	4	144	180
Somali	-	-	-	-	-
Altre nazionalità	144	434	486	769	1833
Infermieri	-	-	1	10	11
Totale	161	553	505	1038	2257

Tab. 3 - Numero domande per lavoratori stagionali, escluse le nazionalità riservatarie, presentate dal 1° gennaio al 17 maggio 2001, eccedenti le quote già attribuite:

	Gorizia	Pordenone	Trieste	Udine	Totale
Stagionali	27	48	9	114	198

ATTESO che, secondo la predetta circolare n. 53/2001 le quote spettanti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono del tutto insufficienti a coprire sia le richieste di autorizzazione rimaste inevase al 31 dicembre 2000, la cui validità è stata confermata dai singoli istanti, sia di quelle pervenute dal 1° gennaio 2001 fino alla data odierna, per lavoratori stranieri non appartenenti alle categorie riservatarie (albanesi, tunisini, marocchini, somali infermieri in possesso del titolo abilitativo alla professione in Italia ed addetti alle alte tecnologie, per i quali dovrà essere emanata una specifica direttiva che ne individui in concreto le qualifiche), mentre copriranno quelle relative a lavoro stagionale;

ATTESO, pertanto, che la quota assegnata per le domande di lavoro a tempo determinato ed indeterminato per «altre nazionalità», pari a 1508 quote, non consente, al momento di soddisfare le domande pervenute nel 2001 per tale tipologia di lavoro;

RITENUTO, pertanto, opportuno individuare quale criterio di ripartizione per le domande rimaste inevase al 31 dicembre 2000, l'applicazione, alle quote attribuite per «altre nazionalità» per lavoro a tempo determinato ed indeterminato, della medesima percentuale derivante dal rapporto tra le domande rimaste inevase al 31 dicembre 2000 in ogni provincia ed il totale regionale delle medesime domande;

RITENUTO di applicare altresì lo stesso criterio anche per le domande presentate nel corso dell'anno 2001 per lavoratori stagionali, eccedenti le 580 quote già attribuite con la circolare n. 25/2001 e ripartite con la delibera n. 12/2001, e per quelle a tempo determinato ed indeterminato riferite alle nazionalità riservatarie, applicando, per ognuna delle tipologie indicate, la percentuale derivante dal rapporto tra le domande presentate in ogni provincia dal 1° gennaio al 17 maggio 2001 ed il totale regionale delle medesime domande, riferite, per gli stagionali, solo alle eccedenti rispetto alle quote già attribuite;

ATTESO che le percentuali, calcolate come sopra indicato, con riferimento alle domande per lavoro a tempo determinato ed indeterminato per «altre nazionalità» rimaste inevase nel 2000, di cui alla Tab. 1, da applicare alle predette 1508 quote, risultano essere le seguenti:

Tab. 3 - Percentuali da applicare per le domande per lavoro a tempo determinato ed indeterminato rimaste inevase nel 2000:

	Gorizia	Pordenone	Trieste	Udine	Totale
Altre nazionalità	9%	11%	29%	51%	100%

CONSIDERATO che le percentuali, calcolate come sopra indicato, da applicare alle citate quote assegnate alla Regione Friuli-Venezia Giulia con la predetta circolare n. 53/2001 per le nazionalità riservatarie, esclusi i lavoratori stagionali, risultano essere le seguenti:

Tab. 4 - Percentuali da applicare per le domande presentate nel 2001, relative alle nazionalità riservatarie, esclusi i lavoratori stagionali:

	Gorizia	Pordenone	Trieste	Udine	Totale
Albanesi	2%	45%	7%	46%	100%
Tunisini	15%	-	-	85%	100%
Marocchini	6%	12%	2%	80%	100%
Somali	-	-	-	-	100%

ATTESO, che le percentuali da applicare alle quote concesse alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, calcolate come sopra indicato, per i soli lavoratori stagionali, escluse le nazionalità riservatarie, risultano essere le seguenti:

Tab. 6 - Percentuale da applicare per le domande per lavoratori stagionali presentate nel 2001, eccedenti le quote già attribuite:

	Gorizia	Pordenone	Trieste	Udine	Totale
Stagionali	14%	24%	5%	57%	100%

VALUTATA la necessità che il Direttore di Servizio competente, con proprio provvedimento, definisca il numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascuna provincia, sulla base delle percentuali sopra indicate

applicate alle quote attribuite alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la citata circolare n. 53/2001 per ognuna delle tipologie ivi previste,

CONSIDERATA la necessità di procedere all'evasione delle richieste di autorizzazione in ordine cronologico di protocollo di arrivo in ogni provincia;

RITENUTO che a tale criterio gli Uffici competenti possano derogare nei casi in cui il non immediato rilascio dell'autorizzazione comporti la scadenza del permesso di soggiorno, come nel caso delle conversioni dei permessi da motivi di studio a motivi di lavoro;

RITENUTO altresì, che gli Uffici competenti possano derogare al criterio cronologico di arrivo delle domande, dandone preventiva comunicazione al Direttore di Servizio competente, qualora, nel solo caso dei lavoratori stagionali, l'inizio delle lavorazioni ovvero dei servizi, non consenta ulteriori attese che potrebbero vanificare l'utilizzo dei lavoratori stagionali medesimi;

RITENUTO, altresì, che sia opportuno prevedere che, con proprio provvedimento, il Direttore di Servizio competente, possa procedere, a seguito di un costante monitoraggio, all'eventuale compensazione delle quote attribuite qualora se ne ravvisi la necessità, nel caso vi siano quote inutilizzate tra quelle attribuite come sopra e, per quanto riguarda le domande rimaste inevase nel 2000, qualora una verifica della ripartizione, una volta accertato definitivamente il numero delle conferme pervenute, dovesse evidenziare rilevanti scostamenti rispetto alle percentuali indicate;

DELIBERA

sulla base di quanto in premessa specificato, a maggioranza

1. le quote attribuite alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con circolare del Ministero del lavoro n. 53 del 18 maggio 2001 vengono assegnate alle provincie applicando alle medesime, per ognuna delle tipologie ivi indicate, le seguenti percentuali:

Tab. 1 - Percentuali da applicare per le domande per lavoro a tempo determinato ed indeterminato rimaste inevase nel 2000:

	Gorizia	Pordenone	Trieste	Udine	Totale
Altre nazionalità	9%	11%	29%	51%	100% = 1508

Tab. 2 - Percentuali da applicare per le domande presentate nel 2001, relative alle nazionalità riservatarie, esclusi i lavoratori stagionali:

	Gorizia	Pordenone	Trieste	Udine	Totale
Albanesi	2%	45%	7%	46%	100%=616
Tunisini	15%	-	-	85%	100%=264
Marocchini	6%	12%	2%	80%	100%=132
Somali	-	-	-	-	100% =46

Tab. 3 - Percentuale da applicare per le domande per lavoratori stagionali presentate nel 2001, eccedenti le quote già attribuite:

	Gorizia	Pordenone	Trieste	Udine	Totale
Stagionali	14%	24%	5%	57%	100%=488

2. il Direttore di Servizio competente, con proprio provvedimento, definisce il numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascuna provincia, sulla base delle percentuali sopra indicate applicate alle quote attribuite alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la citata circolare n. 53/2001 per ognuna delle tipologie ivi previste;

3. le richieste di autorizzazione vengono evase in ordine cronologico di protocollo di arrivo in ogni provincia;

4. gli Uffici competenti possono derogare al criterio di cui al precedente punto 3 nei casi in cui il non immediato rilascio dell'autorizzazione comporti la scadenza del permesso di soggiorno, come nel caso delle conversioni dei permessi da motivi di studio a motivi di lavoro;

5. gli Uffici competenti possono derogare al criterio cronologico di arrivo delle domande, dandone preventiva comunicazione al Direttore di Servizio competente, qualora, nel solo caso dei lavoratori stagionali, l'inizio delle lavorazioni ovvero dei servizi, non consenta ulteriori attese che potrebbero vanificare l'utilizzo dei lavoratori stagionali medesimi;

6. con proprio provvedimento, il Direttore di Servizio competente può procedere, a seguito di un costante monitoraggio, all'eventuale compensazione delle quote attribuite qualora se ne ravvisi la necessità, nel caso vi siano quote inutilizzate tra quelle attribuite come sopra e, per quanto riguarda le domande rimaste inevase nel 2000, qualora una verifica della ripartizione, una volta accertato definitivamente il numero delle conferme pervenute, dovesse evidenziare rilevanti scostamenti rispetto alle percentuali indicate;

7. Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e diviene esecutivo dopo l'approvazione della medesima.

8. Il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, in quanto configurabile quale atto a carattere generale.

Trieste, 21 maggio 2001

IL PRESIDENTE:
Giorgio Venier Romano

(delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 40 di data 21 maggio 2001 resa esecutiva con delibera di Giunta n. 1803 del 24 maggio 2001)

AZIENDA TERRITORIALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - A.T.E.R.
UDINE

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di completamento di un fabbricato di n. 10 alloggi in Tarcento e di uno di n. 12 alloggi a Udine.

Per le finalità previste dall'articolo 29 comma 1 lettera f) della legge 109/1994, si comunica che l'A.T.E.R. di Udine ha provveduto ad affidare a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996 n. 31, i lavori di:

a) completamento di un fabbricato per n. 10 alloggi in Tarcento, via Malignani.

b) completamento di un fabbricato per n. 12 alloggi in Udine, via Napoli 26/28.

• Sono state invitate alle gare le seguenti imprese: 1. Edilcoop Friuli soc. coop. a r.l. - Gemona del Friuli Udine; 2. Sfea S.n.c. - Udine; 3. Tilatti Rinaldo S.r.l. - Udine; 4. Imp. Costr. Ingg. Conti & Fedrigo S.r.l. - Trieste; 5. Bidoli p.i. Gianpaolo - Comeglians Udine; 6. Pavan Costruzioni S.r.l. - Pordenone; 7. Clocchiatti S.p.A. - Povoletto Udine; 8. Nord Finiture S.a.s. - Udine; 9. C.G.S. - Feletto Umberto Udine; 10. Giannino Di Betta - Nimis Udine; 11. Specogna & Figli S.p.A. - Cividale del Friuli Udine; 12. F.lli Natolino Costruzioni S.r.l. - S. Daniele del Friuli Udine; 13. Baldassi Rino - Codroipo Udine; 14. Martina S.r.l. - Codroipo Udine; 15. Guerra S.p.A. - Spilimbergo Pordenone; 16. Eurocos S.r.l. - Monfalcone Gorizia; 17. Sostero Rino - Lignano Sabbiadoro Udine; 18. Taboga Mario e Gianni S.n.c. Buia Udine; 19. Piemonte Marino Buia Udine; 20. Costruzioni Leita Guido S.n.c. di Guido e Alessando Leita - Udine; 21. Presotto S.r.l. - Udine; 22. Riccesi S.p.A. - Trieste; 23. Friulana Costruzioni S.r.l. - Ronchis Udine; 24. Alpe Costruzioni S.r.l. - Udine; 25. BC Costruzioni - Gonars Udine; 26. Candido Bruno - Udine; 27. F.A.EDI.S. S.p.A. Udine; 28. Frappa Giuseppe S.r.l. - Camino al Tagliamento Udine; 29. Impresa Iuri S.r.l. - Udine; 30. Impresa Sonvilla - Udine; 31. Marseu - Moimacco Udine; 32. Redil S.r.l. - Udine; 33. Restauri e Costruzioni - Tavagnacco Udine; 34. S.I.C.E.A. S.r.l. - Udine; 35. Valle Costruzioni - Enemonzo Udine; 36. B. & B. di Bertuzzi Sergio e Bruno Fabio S.n.c. - Fagagna Udine; 37. De Sabbata Sandro & C. S.n.c. - Maiano Udine; 38. Polettini Pietro S.r.l. - Tolmezzo Udine; 39. Rojal Costruzioni di Ribis L. & C. S.a.s. - Reana del Rojale Udine.

• Hanno partecipato: le imprese corrispondenti ai nn. cantiere a) 1-7-16-25-32; cantiere b) 1-2-7-16-25.

• Impresa affidataria dei lavori: cantieri a) e b) Edilcoop Friuli soc. coop. a r.l. via Comugne - Gemona del Friuli.

• Aggiudicazione: al miglior offerente.

• Importo di aggiudicazione: cantiere a) lire 1.428.379.047; cantiere b) lire 1.473.874.107.

• Tempi di esecuzione dell'opera: cantiere a) gg. 350; cantiere b) gg. 500.

• Nominativo Direttore dei lavori: cantieri a) b) arch. Gianfranco Apollonio.

Udine, lì 12 giugno 2001

IL DIRETTORE:
ing. Federico Fant

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per la fornitura e posa in opera di un impianto semaforico da installare in località Campagnola.

Il Responsabile dell'Ufficio tecnico manutenzione e strade informa che per il giorno 17 luglio 2001 alle ore 11,00 è indetta asta pubblica - con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 358/1992, con determinazione del prezzo più basso per la fornitura e posa in opera di un impianto semaforico da installare in località Campagnola all'incrocio tra le seguenti strade SS. 13 «Pontebbana», SS. 512 e strada comunale di via Trasaghis.

L'importo posto a base di gara è di lire 57.000.000 (euro 29.438,04).

Gli elaborati progettuali e il bando di integrale sono disponibili presso l'Ufficio tecnico manutenzione e strade.

Gemona del Friuli, 18 giugno 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONI E STRADE:
dott. ing. Renato Resamosca

COMUNE DI TEOR
(Udine)

Avviso di asta pubblica per la fornitura di n. 1 automezzo per la raccolta differenziata del verde.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che l'Amministrazione ha indetto un'asta pubblica,

secondo le modalità degli articoli 73 lettera C), 76 e seguenti del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la fornitura di n. 1 automezzo per la raccolta differenziata del verde, secondo i seguenti elementi:

- *Importo a base d'asta* lire 79.000.000 (euro 40.800,10) + I.V.A.
- *Tempo di fornitura:* 120 giorni dalla data di comunicazione della aggiudicazione;
- *Requisiti:* iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- *Termine di presentazione delle offerte:* entro le ore 12 del giorno 16 luglio 2001;
- *Pubblico incanto:* presso la Sede Municipale alle ore 12,30 del giorno 17 luglio 2001.

Il bando integrale di gara e gli schemi degli allegati all'offerta possono essere richiesti all'Ufficio di segreteria del Comune (tel. 0432/776480 - fax 0432/776217).

Dalla Residenza Municipale, 8 luglio 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
(firma illegibile)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MONFALCONE - MONFALCONE (Gorizia)

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di costruzione delle opere stradali, dei servizi di fognatura, gas metano, acquedotto e per la sistemazione delle aree della zona industriale del Lisert a Monfalcone. 1° stralcio al 3° lotto.

Appalto: lavori di costruzione delle opere stradali, dei servizi di fognatura, gas metano, acquedotto e per la sistemazione delle aree della zona industriale del Lisert a Monfalcone. 1° stralcio al 3° lotto. Importo di lire 1.762.188.093.

Data di aggiudicazione: 5 giugno 2001

Procedura di aggiudicazione: licitazione privata ai sensi della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 e s.m.i. e ai sensi del regolamento 18 maggio 2000, del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 0163/Pres. e modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 0362/Pres. del 18 ottobre 2000.

Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

Ditte invitate: n. 30.

DITTE OFFERENTI: n. 27: Riva S.p.A. - 33030 Maiano; I.CO.P. S.p.A. - 33100 Udine; Julia Strade S.r.l. - 33043 Cividale del Friuli; Battistella S.r.l. - 33087 Pasiano di Pordenone; Imce S.r.l. - 33097 Spilimbergo; CGS S.p.A. - 33010 Feletto Umberto; Manzato S.p.A. - 30022 Ceggia; Nardone Enrico & F.lli s.n.c. - 33030 San Vito di Fagagna; Venilio De Stefano S.p.A. - 33097 Spilimbergo; Polese S.p.A. - 33077 Sacile; Mario De Candido S.p.A. - Precenicco - Capogruppo - Edilgas S.r.l. - 33100 Manzano - Mandante; Confbeton S.p.A. - 33097 Spilimbergo; Impresa Costruzioni Tomat S.r.l. - 33028 Tolmezzo; Italvia S.p.A. - 33019 Tricesimo; Frattolin S.p.A. - 33053 Latisana - Capogruppo - Consol Strade S.r.l. - 33047 Remanzacco - Mandante; Bertolo Giacomo - 33080 Fiume Veneto; Luci Costruzioni S.r.l. - 34134 Trieste; SO.C.R.Edil S.r.l. - 34139 Trieste in associazione con Mattioli; Coke Strade S.r.l. - 33030 Colloredo di M.A.; Vidoni Apa - 33010 Tavagnacco; I.CO.S. S.r.l. - 33028 Tolmezzo; Adriastrade S.r.l. - 34074 Monfalcone; Ici Coop. s.c.a.r.l. - 34077 Ronchi dei Legionari; Costruzioni Cicuttin S.r.l. - 33053 Latisana; Mari e Mazzaroli S.p.A. - 34100 Trieste; Impresa Antoniazzi S.p.A. - 33078 S. Vito Al Tagliamento; Copetti S.p.A. - 33013 Gemona del Friuli.

Ditta aggiudicataria: CGS S.p.A. di Feletto Umberto (Udine) con un ribasso del 11,10% per un importo complessivo di lire 1.566.585.215.

Responsabile del Procedimento: dott. Giampaolo Fontana.

Direttore dei Lavori: ing. Vittorio Ranalletta

Monfalcone, 18 giugno 2001

IL PRESIDENTE:
dott. Alfredo Pascolin

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'ALTO FRIULI
TOLMEZZO (Udine)

Bilancio consuntivo anno 2000.

(Approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 033/2001 del 30 maggio 2001).

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0
TOTALE CREDITI V/ SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI (A)	*0*
B) IMMOBILIZZAZIONI	62.447.348.692
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**20.037.443**
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**62.426.799.249**
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	**512.000**
C) ATTIVO CIRCOLANTE	17.057.863.063
I RIMANENZE	**5.527.098**
II CREDITI	**14.053.453.463**
III ATTIV. FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.	**0**
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	**2.998.882.502**
D) RATEI E RISCONTI	**79.832.755**
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	**79.585.044.510**
PASSIVO	
A) PATRIMONIO NETTO	70.183.169.091
I CAPITALE	1.227.809.636
II RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI	**0**
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE	**1.938.120.738**
IV RISERVA LEGALE	**99.184.450**
V RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	**0**
VI RISERVE STATUTARIE	**0**
VII ALTRE RISERVE:	**67.012.340.168**
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	**0**
IX UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	**-94.285.901**
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	657.809.742
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	759.501.668
D) DEBITI	7.511.919.067
E) RATEI E RISCONTI	472.644.942
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D +E)	**79.585.044.510**
CONTI D'ORDINE	***5.469.223.836***

CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	4.944.331.184
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	4.792.242.530
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	**152.088.654**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	448.780.874
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	10.084.571
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	**610.954.099**
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	**705.240.000**
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	***(94.285.901)***

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - A.T.E.R.
TRIESTE

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2000.

(Gli importi presenti sono espressi in lire).

Stato patrimoniale attivo		31/12/2000	31/12/1999
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali	4.301.103.554		4.007.552.277
- (Ammortamenti)	(66.470.160)		(49.797.910)
- (Svalutazioni)		4.234.633.394	3.957.754.367
II. Materiali	302.977.185.455		294.720.449.804
- (Ammortamenti)	(57.197.092.340)		(53.265.985.790)
- (Svalutazioni)		245.780.093.115	241.454.464.014
III. Finanziarie	1.257.173.172		1.309.314.420
- (Svalutazioni)		1.257.173.172	1.309.314.420
Totale immobilizzazioni		**251.271.899.681**	**246.721.532.801**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze		35.632.400	39.686.400
II. Crediti			
- entro 12 mesi	4.227.712.103		4.731.154.160
- oltre 12 mesi	22.103.533.374		26.747.610.611
		26.331.245.477	31.478.764.771
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		79.998.447	1.528.447
IV. Disponibilità liquide		113.524.384.490	107.417.983.607
Totale attivo circolante		**139.971.260.814**	**138.937.963.225**
D) Ratei e risconti		570.040.523	155.352.560
Totale attivo		391.813.201.018	385.814.848.586

Stato patrimoniale passivo	31/12/2000	31/12/1999

A) Patrimonio netto			
I. Capitale		1.237.288.904	1.237.288.904
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale			
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI. Riserve statutarie			
VII. Altre riserve		238.138.070.889	209.834.701.615
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		870.745.681	705.603.504
IX. Utile d'esercizio		485.320.338	165.142.177
IX. Perdita d'esercizio		( )	( )
Acconti su dividendi		( )	( )
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		**240.731.425.812**	**211.942.736.200**
B) Fondi per rischi e oneri		30.671.115.678	27.084.877.646
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		4.043.447.493	3.938.931.901
D) Debiti			
- entro 12 mesi	5.549.275.551		6.233.951.085
- oltre 12 mesi	99.111.067.903		100.557.708.820
		104.660.343.454	**106.791.659.905**
E) Ratei e risconti		11.706.868.581	36.056.642.934
Totale passivo		391.813.201.018	385.814.848.586

Conti d'ordine	**31/12/2000**	**31/12/1999**
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	9.363.252.178	
2) Sistema improprio degli impegni	202.861.706.000	211.479.903.155
3) Sistema improprio dei rischi		
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		
Totale conti d'ordine	212.224.958.178	211.479.903.155

Conto economico	**31/12/2000**	**31/12/1999**
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.996.425.332	24.995.373.124
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	9.855.556.107		17.865.110.321
- contributi in conto esercizio	349.295.607		302.117.837
		10.204.851.714	18.167.228.158
Totale valore della produzione		**37.201.277.046**	**43.162.601.282**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		124.967.822	167.091.666
7) Per servizi		13.146.955.648	12.849.883.601
8) Per godimento di beni di terzi			
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	6.714.894.165		6.137.638.317
b) Oneri sociali	1.935.853.368		1.778.546.351
c) Trattamento di fine rapporto	520.406.584		470.698.992
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	96.426.601		195.476.277
		9.267.580.718	8.582.359.937
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	240.224.033		1.288.898.057
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.976.849.410		3.972.451.248
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.098.179.823		1.132.883.100
		6.315.253.266	6.394.232.405
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		4.054.000	1.837.805
12) Accantonamento per rischi		240.000.000	
13) Altri accantonamenti			16.737.760.863
14) Oneri diversi di gestione		6.974.881.685	6.393.494.349
Totale costi della produzione		**36.073.693.139**	**51.126.660.626**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		1.127.583.907	(7.964.059.344)
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	107.904.450		
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	5.545.543.509		2.677.378.731
		5.653.447.959	2.677.378.731
		5.653.447.959	2.677.378.731
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			

- da controllanti			
- altri	2.063.049.633		2.540.739.988
		2.063.049.633	2.540.739.988
Totale proventi e oneri finanziari		**3.590.398.326**	**136.638.743**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	722.519.022		14.025.595.917
		722.519.022	14.025.595.917
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	1.181.682.068		1.525.118.363
		1.181.682.068	1.525.118.363
Totale delle partite straordinarie		**(459.163.046)**	**12.500.477.554**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		4.258.819.187	4.673.056.953
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) Imposte correnti	3.902.698.325		3.990.444.956
b) Imposte differite (anticipate)	(129.199.476)		517.469.820
		3.773.498.849	4.507.914.776
23) Utile dell'Esercizio		485.320.338	165.142.177

COMUNE DI CAMPOLONGO AL TORRE
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata in zona artigianale.

Con deliberazione consiliare n. 13 del 21 maggio 2001 il Comune di Campolongo al Torre (Udine) ha adottato ai sensi dell'articolo 45, comma 1 della legge regionale 52/1991 il P.R.P.C. di iniziativa privata in zona artigianale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il P.R.P.C. di iniziativa privata in zona artigianale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni.

IL SINDACO:
Giovanni Cumin

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
(Pordenone)

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in area agricola E6, allevamento zootecnico a carattere industriale, via Sile.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 45, commi 1) e 2), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 13 giugno 2001, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in area agricola E6 proposto dalla Società cooperativa «Avicola Friulana» e relativa ad un allevamento zootecnico a carattere industriale, posto in via Sile.

CHE la predetta deliberazione, unitamente agli elaborati progettuali, è depositata presso la Segreteria comunale, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi (giorni di apertura al pubblico della sede comunale) a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

ENTRO il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. in oggetto; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

LE osservazioni ed opposizioni redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire entro il termine sopraindicato.

Dalla Residenza Municipale, lì 22 giugno 2001

IL SINDACO:
dott. Claudio Colussi

COMUNE DI DUINO AURISINA
(Trieste)

Avviso di approvazione dell'Accordo di programma per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza previsti dalla legge 285/1997 nell'Ambito 1.1.

Il Comune di Duino Aurisina, Comune capofila dell'Ambito 1.1 dei Comuni di Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino ha approvato con deliberazione giuntale n. 129 del 30 maggio 2001 l'Accordo di programma per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza previsti dalla legge 285/1997 nell'Ambito stesso, che è stato sottoscritto, oltre ai tre Enti succitati, dalla Provincia di Trieste, dall'Azienda per Servizi Sanitari territoriali n. 1 Triestina, dal Provveditorato agli studi di Trieste, dall'Istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media di Duino Aurisina, dalla Direzione didattica per le scuole materne ed elementari con lingua d'insegnamento slovena di Aurisina, dalla Presidenza della scuola media «I. Gruden» di Aurisina, dalla Direzione didattica per le scuole materne ed elementari con lingua d'insegnamento slovena di Opicina, dall'Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Trieste, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste, dal Collegio del mondo unito dell'Adriatico di Duino, dall'Associazione O.N.L.U.S. «Gruppo Volontari Duino-Aurisina-S. Croce», dall'Associazione sportiva Kras di Sgonico, dall'Associazione culturale Rdeča zvezda di Sales e dall'Associazione culturale e ricreativa Dom Briščiki di Borgo Grotta Gigante.

L'Accordo è a disposizione per la visione presso l'Area servizi alla collettività del Comune di Duino Aurisina, Aurisina 102 (040 2017372).

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA COLLETTIVITA':
Rada Subani

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO
(Pordenone)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale - via Roma - di iniziativa privata.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 52/1991 si comunica che con delibera del Consiglio comunale n. 13 del 9 giugno 2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale - via Roma - di iniziativa privata. Tale delibera, con i relativi elaborati, è depositata presso la Segreteria comunale per la durata complessiva di 30 giorni effettivi, dal 18 giugno 2001 al 27 luglio 2001.

Entro tale termine chiunque può prendere visione di tutti gli elementi e presentare eventuali osservazioni e opposizioni al P.R.P.C.

Morsano al Tagliamento, 18 giugno 2001

IL SINDACO:
dott.ssa Roberta Zanet

COMUNE DI MORTEGLIANO
(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata n. 42 - Proponenti: Valdadige Costruzioni S.p.A. - Zordan M.B.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

Che con deliberazione n. 13 del giorno 7 giugno 2001 - esecutiva - il Consiglio comunale ha adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata n. 42 - Proponenti: Valdadige Costruzioni S.p.A. - Zordan Maria Bertilla (foglio 10, nn. 167, 168, 169, 239).

Lo strumento urbanistico è depositato in tutti i suoi elementi presso la Segreteria comunale, per 30 giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Mortegliano, lì 14 giugno 2001

IL SINDACO:
Eddi Gomboso

COMUNE DI POCENIA
(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero ad iniziativa pubblica della frazione di Torsa - variante 9.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO-EDILIZIA PRIVATA

Visti il secondo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 24 del 12 giugno 2001, esecutiva, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero ad iniziativa pubblica del centro della frazione di Torsa - variante n. 9.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive integrazioni e modificazioni, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta gironi effettivi dal 2 luglio al 10 agosto 2001 affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni a detto Piano redatte in carta legale.

Pocenia, lì 15 giugno 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
EDILIZIA PRIVATA:
geom. Gabriele Dri

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero ad iniziativa pubblica del centro del capoluogo - variante 1.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO-EDILIZIA PRIVATA

Visti il secondo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 25 del 12 giugno 2001, esecutiva, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero ad iniziativa pubblica del centro del capoluogo - variante n. 1.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 19

novembre 1991, n. 52 e successive integrazioni e modificazioni, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta gironi effettivi dal 2 luglio al 10 agosto 2001 affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni a detto Piano redatte in carta legale.

Pocenia, lì 15 giugno 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
EDILIZIA PRIVATA:
geom. Gabriele Dri

COMUNE DI SAN QUIRINO
(Pordenone)

Avviso di deposito degli atti di espropriazione per causa di pubblica utilità per la realizzazione dei lavori di sistemazione della «ex pista carri» dalla S.P. dei magredi alla S.S. n. 25.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865;

RENDE NOTO

che presso questa Segreteria comunale si trovano depositati i seguenti atti:

1) Deliberazione giuntale con la quale è stato approvato il progetto preliminare;

2) Relazione esplicativa dell'opera;

3) Estratto del Piano regolatore comunale;

4) Piano particellare di esproprio e planimetria mappale;

5) Elenco dei proprietari delle aree da espropriare;

relativi ai beni da acquisire per la realizzazione dell'opera in oggetto precisata.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione dei documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte depositandole presso la Segreteria di questo Comune nel termine massimo di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ovvero se contemporaneamente a tale inserzione, dalla data dell'esecuzione dell'ultimo atto di notificazione dell'apposito avviso.

San Quirino, 12 giugno 2001

IL SINDACO:
(firma illeggibile)

COMUNE DI S. VITO AL TAGLIAMENTO
(Pordenone)

Avviso di adozione della variante n. 1 al P.R.P.C. - Piano di lottizzazione di iniziativa privata inerente l'ambito C 13 in località Boreana.

IL SINDACO

AVVERTE

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 23 aprile 2001 è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. - Piano di lottizzazione di iniziativa privata inerente l'ambito C 13 in località Boreana con contestuale variante al P.R.G. vigente ed alla variante di revisione al P.R.G.adottata, presentato dai proprietari dell'intero ambito, redatto dall'ing. Palorini Ferdinando e p.i. Del Frari Stefano.

La deliberazione predetta unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, è depositata presso la segreteria del Comune per trenta giorni effettivi.

Chiunque può prendere visione e presentare osservazioni durante il periodo di deposito.

San Vito al Tagliamento, 11 giugno 2001

IL SINDACO:
Gino Gregoris

COMUNE DI VILLESSE
(Gorizia)

Avviso di adozione e deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata - Cava Tomasin Arles & C. costituente la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.).

Vista la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

SI RENDE NOTO

che, ai sensi di legge, il Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata - Cava Tomasin Arles & C. che costituisce variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.),

adottato con deliberazione consiliare n. 11 del 24 aprile 2001, divenuta esecutiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 28, 29, 30 e 35 della legge regionale n. 49/1991 come modificati dalla legge regionale 23/1997 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 7 giugno 2000, è depositata nella Segreteria di questo Comune a libera disposizione di chiunque desideri prenderne visione, dalle ore 08.00 alle ore 10.30 nei giorni feriali e ciò per trenta giorni effettivi decorrenti dal 4 luglio 2001 e pertanto fino al 7 agosto 2001 compreso, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi; entro il su citato periodo di deposito chiunque può presentare, per iscritto, su carta legale, al Sindaco del Comune di Villesse, proprie osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Villesse, 19 giugno 2001

IL SINDACO:
dott.ssa Simonetta Vecchi

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 17 maggio 2001, n. 120. Discarica di 1^ cat. del Comune di Pasiano di Pordenone: approvazione variante n. 2.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che il Comune di Pasiano di Pordenone è titolare di una discarica di 1^ cat. per rifiuti urbani, sita in loc. «Parussa»;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi alla suddetta discarica:

- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 57 del 27 agosto 1992 di approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione e gestione della discarica;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 6 del 25 gennaio 1993 di nomina della Commissione di Collaudo per la costruzione della discarica;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 86 del 29 ottobre 1993 di approvazione del progetto di variante per la realizzazione della discarica in due lotti;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 205 del 28 ottobre 1996 di estensione del bacino di conferimento dei rifiuti alla Provincia di Pordenone;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 168 del 19 settembre 1997 di approvazione del progetto di variante per la modifica della impermeabilizzazione e autorizzazione alla costruzione e gestione della discarica;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 205 del 28 ottobre 1996 di estensione temporanea del bacino di conferimento dei rifiuti alla Provincia di Udine, con determinazione delle relative quantità;
- Determinazione dirigenziale Num. Reg. Gen. 1998/966 esecutiva il 13 agosto 1998 di aumento dei quantitativi dei rifiuti di provenienza extra provinciale;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 263 dell'8 giugno 1999 di approvazione del progetto di variante per l'aumento della potenzialità;
- Determinazione dirigenziale Num. Reg. Gen. 1999/1376 esecutiva il 9 luglio 1999 di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio con scadenza al 9 luglio 2004;
- Determinazione dirigenziale Num. Reg. Gen. 1999/1512 esecutiva il 4 agosto 1999 di integrazione della soprarichiamata autorizzazione n. 1999/1376;
- Determinazione dirigenziale Num. Reg. Gen. 1999/1682 esecutiva il 6 settembre 1999 di estensione temporanea del bacino per i rifiuti provenienti dalla Ditta Praedium Ecologica S.r.l. di Pradamano;
- Determinazione dirigenziale Num. Reg. Gen. 1999/2096 esecutiva il 12 novembre 1999 di integrazione della soprarichiamata autorizzazione n. 1999/1376;

VISTA l'istanza del Comune di Pasiano di Pordenone dell'8 agosto 2000, assunta al prot. di questo Ente

al n. 31550 del 9 agosto 2000, successivamente integrata con nota del 23 ottobre 2000, assunta al prot. di questo Ente al n. 40035 del 25 ottobre 2000 e con nota del 7 dicembre 2000, assunta al prot. di questo Ente al n. 45869 del 7 dicembre 2000 di approvazione del «Progetto di variante n. 2» riguardante la modifica dei tempi di sistemazione finale della discarica;

DATO ATTO che il progetto di variante, redatto dalla Società S.P.A.R.T.A S.r.l. di Pordenone, si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di giugno 2000;
- Relazione tecnica integrativa e n. 4 elaborati grafici del 15 settembre 2000;
- Relazione tecnica integrativa e n. 3 elaborati grafici del 15 novembre 2000;

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante non sostanziale a norma dell'articolo 11, comma 3 bis, della legge regionale 30/1987, che viene sottoposta alla procedura di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998 in quanto il sito è soggetto a vincolo delle bellezze naturali del decreto legislativo 490/1999;

RILEVATO che nel corso del procedimento sono state chieste integrazioni progettuali che il Comune ha trasmesso con nota del 23 marzo 2001, pervenuta il 23 marzo 2001 e assunta al prot. di questo Ente al n. 16400;

DATO ATTO che le suddette integrazioni si compongono dei seguenti elaborati:

- All. A Relazione tecnica del 5 marzo 2001
- Tav. 1 Rete di raccolta biogas
  Planimetrie di confronto e particolari del 5 marzo 2001
- Tav. 2 Rete di raccolta e dispersione percolato
  Planimetrie di confronto e particolari del 5 marzo 2001;

VISTO il parere contrario del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», trasmesso con nota prot. 42472/ISP. del 16 gennaio 2001, in quanto «per i lavori di posa in opera dei dreni per la captazione del biogas e riciclo del percolato non è previsto nessun sistema ed accorgimento tecnico per il contenimento degli odori durante la fase di realizzazione delle trincee drenanti nella massa dei rifiuti»;

PRESO ATTO che la Conferenza Tecnica, nella seduta del 18 aprile 2001, ha espresso parere favorevole, con le seguenti prescrizioni: «- per migliorare la mimetizzazione della discarica, incrementare su tutto l'intorno la piantumazione alternata di piante ad alto fusto a rapido e a lento accrescimento e arbusti a foglia semi caduca; - gli eventuali avvallamenti presenti sulla superficie, prima dell'inizio dei lavori di sistemazione finale, non potranno essere ricolmati con rifiuti - i lavori di sistemazione finale dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento»;

RITENUTA quindi accoglibile l'istanza del Comune di Pasiano di Pordenone;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000).

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per i motivi riportati nelle premesse, di approvare il «Progetto di variante n. 2», presentato dal Comune di Pasiano di Pordenone, con istanza dell'8 agosto 2000, assunta al prot. di questo Ente al n. 31550 del 9 agosto 2000, successivamente integrata con nota del 23 ottobre 2000, assunta al prot. di questo Ente al n. 40035 del 25 ottobre 2000 e con nota del 7 dicembre 2000, assunta al prot. di questo Ente al n. 45869 del 7 dicembre 2000, riguardante la modifica dei tempi di sistemazione finale della discarica.

2. Di autorizzare il Comune di Pasiano di Pordenone all'esecuzione dei lavori previsti dalla variante di cui al precedente articolo 1 con le seguenti prescrizioni:

- per migliorare la mimetizzazione della discarica, incrementare su tutto l'intorno la piantumazione alternata di piante ad alto fusto a rapido e a lento accrescimento e arbusti a foglia semi caduca;
- gli eventuali avvallamenti presenti sulla superficie, prima dell'inizio dei lavori di sistemazione finale, non potranno essere ricolmati con rifiuti;
- i lavori di sistemazione finale dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento.

3. La data di ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia di Pordenone, al Comune di Pasiano di Pordenone, alla A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale» Settore di Prevenzione e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A di Pordenone.

4. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

5. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

6. Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

7. In caso di cessione dell'attività autorizzata il Comune di Pasiano di Pordenone dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. Il Comune di Pasiano di Pordenone, sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo. In tal caso il Comune di Pasiano di Pordenone dovrà eseguire gli eventuali interventi di sistemazione finale e/o recupero ambientale.

8. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

9. Di stabilire che il presente atto, corredato dal progetto di variante approvato, a norma dell'articolo 151 comma 4 del decreto legislativo 490/1999, verrà trasmesso alla Soprintendenza per i Beni ambientali del Friuli-Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali. L'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per il periodo previsto dall'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Pasiano di Pordenone, All'Azienda Servizi Sanitari n. 6, ai Servizi per lo smaltimento rifiuti e per la valutazione dell'impatto ambientale della Direzione regionale dell'ambiente, al Servizio tutela del paesaggio della Direzione regionale della pianificazione territoriale ed all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Pordenone.

11. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione dirigenziale n. 2001/105 esecutiva in data 17 gennaio 2001.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale 17 maggio 2001, n. 121. Discarica di 1^ cat. del Comune di Pasiano di Pordenone: diniego approvazione variante n. 3.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che il Comune di Pasiano di Pordenone è titolare di una discarica di 1^ cat. per rifiuti urbani, sita in loc. «Parussa»;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi alla suddetta discarica:

- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 57 del 27 agosto 1992 di approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione e gestione della discarica;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 6 del 25 gennaio 1993 di nomina della Commissione di Collaudo per la costruzione della discarica;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 86 del 29 ottobre 1993 di approvazione del progetto di variante per la realizzazione della discarica in due lotti;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 205 del 28 ottobre 1996 di estensione del bacino di conferimento dei rifiuti alla Provincia di Pordenone;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 168 del 19 settembre 1997 di approvazione del progetto di variante per la modifica della impermeabilizzazione e autorizzazione alla costruzione e gestione della discarica;

- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 205 del 28 ottobre 1996 di estensione temporanea del bacino di conferimento dei rifiuti alla Provincia di Udine, con determinazione delle relative quantità;
- Determinazione dirigenziale Num. Reg. Gen. 1998/966 esecutiva il 13 agosto 1998 di aumento dei quantitativi dei rifiuti di provenienza extra provinciale;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 263 dell'8 giugno 1999 di approvazione del progetto di variante per l'aumento della potenzialità;
- Determinazione dirigenziale Num. Reg. Gen. 1999/1376 esecutiva il 9 luglio 1999 di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio con scadenza al 9 luglio 2004;
- Determinazione dirigenziale Num. Reg. Gen. 1999/1512 esecutiva il 4 agosto 1999 di integrazione della soprarichiamta autorizzazione n. 1999/1376;
- Determinazione dirigenziale Num. Reg. Gen. 1999/1682 esecutiva il 6 settembre 1999 di estensione temporanea del bacino per i rifiuti provenienti dalla Ditta Praedium Ecologica S.r.l. di Pradamano;
- Determinazione dirigenziale Num. Reg. Gen. 1999/2096 esecutiva il 12 novembre 1999 di integrazione della soprarichiamta autorizzazione n. 1999/1376;

VISTA l'istanza del Comune di Pasiano di Pordenone del 4 settembre 2000, assunta al prot. di questo Ente al n. 33863 del 5 settembre 2000, successivamente integrata con nota del 12 settembre 2000, assunta al prot. di questo Ente al n. 16334 del 12 settembre 2000, di approvazione del «Progetto di variante n. 3» riguardante la realizzazione di un nuovo sistema di captazione del biogas, di un nuovo sistema di ricircolo del percolato, modifica della baulatura e nuove modalità realizzative della sistemazione finale;

DATO ATTO che il progetto di variante, redatto dalla Società S.P.A.R.T.A S.r.l. di Pordenone, si compone dei seguenti elaborati:

- All. A Relazione tecnica;
- All. B Studio di Impatto Ambientale
- All. C Riassunto non tecnico del SIA
- All. D Stima capacità volumetrica
- All. E1 Documentazione fotografica all'8 luglio 2000
- Tav. 1 Inquadramento territoriale sc. 1:10000
- Tav. 2 Planimetria catastale sc. 1:2000
- Tav. 3 Planimetria rilievo S.d.F. al 31 giugno 2000 sc. 1:500
- Tav. 4 Planimetria progetto autorizzato superficie finale corpo rifiuti sc. 1:500
- Tav. 5 Progetto autorizzato: Sezioni trasversali sc. 1:500
- Tav. 6 Planimetria di progetto: biogas fase 1 sc. 1:500
- Tav. 7 Planimetria di progetto: biogas fase 2 sc. 1:500
- Tav. 8 Planimetria di progetto: flushing bioreactor sc. 1:500
- Tav. 9 Planimetria di progetto: superficie finale corpo dei rifiuti sc. 1:500
- Tav. 10 Sezioni trasversali baulatura finale del corpo rifiuti sc. 1:500
- Tav. 11 Planimetria di progetto: sistemazione finale sc. 1:500
- Tav. 12 Schema grafico degli elementi di calcolo dei volumi sc. 1:500

Elaborati integrativi datati 4 ottobre 2000:

- All. F Computo metrico estimativo
- All. G Disciplinare descrittivo
- Tav. 9Bis Planimetria di progetto: superficie finale del corpo rifiuti
- Tav. 10Bis Sezioni trasversali baulatura finale del corpo rifiuti;

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante sostanziale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/1987, stante che viene previsto un aumento della potenzialità dell'impianto e la modifica della tecnologia generale applicata, pertanto è stato avviato il procedimento ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998, in data 15 novembre 2000, prot. 42844;

RILEVATO che nel corso del procedimento sono state chieste integrazioni progettuali che il Comune ha trasmesso con nota del 23 marzo 2001, pervenuta il 23 marzo 2001 e assunta al prot. di questo Ente al n. 16401;

DATO ATTO che le suddette integrazioni si compongono dei seguenti elaborati:

- All. A Relazione tecnica del 5 marzo 2001
- All. B Programma monitoraggio pozzi del 5 marzo 2001
- Tav. 1 Rete di raccolta biogas
  Planimetrie di confronto e particolari del 5 marzo 2001
- Tav. 2 Rete di raccolta e dispersione percolato
  Planimetrie di confronto e particolari del 5 marzo 2001;

VISTO il parere contrario dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», espresso con deliberazione del Direttore generale n. 878 del 22 dicembre 2000 e rilasciato ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1/1998, per i seguenti motivi:

- «1. non è previsto nessun sistema ed accorgimento tecnico per il contenimento degli odori durante la fase di realizzazione delle trincee drenanti nella massa dei rifiuti;
- 2. l'impatto visivo dell'impianto alla quota sommitale di progetto di 25,00 m.l.m. con la circostante zona caratterizzata da tratti pianeggianti e da lievi declivi, risulterebbe notevole considerato anche il fatto che l'impianto ricade in zona di vincolo paesaggistico ai sensi della legge 431 del 1985»;

VISTO il parere favorevole del Comune di Pasiano di Pordenone, espresso con deliberazione della Giunta comunale n. 217 del 4 dicembre 2000 e rilasciato ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1/1998;

PRESO ATTO che la Conferenza Tecnica, nella seduta del 18 aprile 2001, ha espresso parere sfavorevole, per: «- carenza, genericità ed incongruenza dei dati progettuali; - carenza di dati puntuali sul ricircolo del percolato, tra l'altro non sono state fornite adeguate indicazioni e valutazioni sulla tipologia del percolato e dei rifiuti destinati alla discarica; - non è stato tenuto in considerazione il vincolo legislativo del decreto «Ronchi» che prevede lo smaltimento in discarica di rifiuti pre-trattati, con la conseguente modifica dei parametri di produzione del biogas, percolato e dei cali di assestamento; - eventuali sperimentazioni potrebbero essere valutate in fase di avvio di un nuovo impianto, nel caso in esame la discarica è già nella fase di sistemazione finale e quindi non se ne rileva l'opportunità; - i cedimenti previsti sono sopravalutati e non è stata data adeguata motivazione riguardo all'innalzamento della quota finale;»

RITENUTO di uniformarsi ai pareri di cui sopra;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000).

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per i motivi riportati nelle premesse, di non approvare il «Progetto di variante n. 3», presentato dal Comune di Pasiano di Pordenone, con istanza del 4 settembre 2000, assunta al prot. di questo Ente al n. 33863 del 5 settembre 2000, successivamente integrata con nota del 12 settembre 2000, assunta al prot. di questo Ente al n. 16334 del 12 settembre 2000, riguardante la realizzazione di un nuovo sistema di captazione del biogas, di un nuovo sistema di ricircolo del percolato, modifica della baulatura e nuove modalità realizzative della sistemazione finale.

2. Di restituire gli atti allegati all'istanza di cui al precedente punto 1), al Comune di Pasiano di Pordenone disponendo altresì l'archiviazione della pratica, mentre l'originale dell'istanza ed un originale di tutti gli elaborati rimangono acquisiti agli atti di questo Ente.

3. Di stabilire che il presente atto verrà trasmesso al Comune di Pasiano di Pordenone, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale», ai Servizi per lo smaltimento rifiuti e per la valutazione dell'impatto ambientale della Direzione regionale dell'ambiente, al Servizio tutela del paesaggio della Direzione regionale della pianificazione territoriale ed all'A.R.P.A. - Dipartimento provinciale di Pordenone.

4. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione dando atto che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione dirigenziale n. 2001/105 esecutiva in data 17 gennaio 2001.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
Elio De Anna

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Bando di pubblica selezione per chiamata diretta, per titoli ed esami, a n. 11 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A.) - cat. B.

In attuazione al decreto 6 giugno 2001, n. 605, è indetta pubblica selezione, per titoli ed esami, per la copertura dei sottoindicati posti, vacanti nella vigente dotazione organica aziendale:

- ruolo tecnico:
- operatori tecnici addetti all'assistenza (O.T.A.) - cat. B - posti n. 11

La norma secondo cui, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1991, n. 458, combinato disposto degli articoli 1 e 6, la metà dei posti - arrotondabile all'unità superiore - messi a selezione è riservata

con priorità al personale in servizio a tempo indeterminato presso questa Azienda ospedaliera, con inquadramento nella dotazione organica della stessa, non viene applicata in attesa della conclusione e della relativa ammissione a selezione riservata del personale dipendente, a tempo indeterminato, il quale sta frequentando, fino a novembre 2001, il corso sperimentale di formazione integrata per il conseguimento della qualifica professionale di A.D.E.S.T. - O.T.A.

La selezione interna indetta con decreto 5 febbraio 2001, n. 136, il cui bando si è chiuso il 5 marzo 2001, è andata deserta per mancanza di candidati.

All'assunzione nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Per l'ammissione alla selezione e le modalità di espletamento della stessa si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle contenute al titolo IV del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, nonché qualora applicabili quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro in vigore per il comparto.

Ai sensi dell'articolo 77 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e successiva rettifica, si applicano, inoltre, le norme generali di cui ai titoli I e II del decreto stesso.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1° comma - decreto legislativo n. 29/1993).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per la selezione;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento della selezione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE DI ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) età non inferiore ad anni 18.

b) aver assolto l'obbligo scolastico;

c) attestato di qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza (A.D.E.S.T.-O.T.A. o O.T.A.)

Ai sensi dell'articolo 4 - 2° comma del D.M. 30 gennaio 1982 l'appartenenza ad un ruolo nominativo regionale nella stessa posizione funzionale e figura professionale del posto messo a selezione consente agli iscritti la partecipazione alla selezione stessa a prescindere dal possesso dei requisiti specifici richiesti.

Prove di esame:

- prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione;
- colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.

NORMATIVA GENERALE DELLE SELEZIONI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti della pubblica selezione, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della selezione, immediatamente efficace, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori della selezione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali la selezione è stata bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili nella vigente dotazione organica aziendale.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;

   2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

d) titolo di studio e professionale per l'accesso al posto messo a selezione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema (allegato n. 1), deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per la pubblica selezione;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati quali dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzio/assenso, ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dalla selezione, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile (rif. punto 5);
- fotocopia, non autenticata ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 4 del D.M. 30 gennaio 1982 dovranno inoltre allegare alla domanda documentazione attestante l'iscrizione ad un ruolo nominativo regionale nella stessa posizione funzionale e figura professionale del posto messo a selezione.

Alla domanda di partecipazione alla selezione i

concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocini non valutabili in norme particolari. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi o pubbliche selezioni relative alla medesima posizione funzionale oggetto della selezione o in posizioni funzionali inferiori.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, anche il monte ore settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma, prestati presso le Forze armate o nell'Arma dei Carabinieri, devono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

Il risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autentica ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione alla selezione con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (all. n. 2), ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (all. n. 3), e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche a campione la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in

carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 494/1987 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare dell'articolo 45.

1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

   a) 30 punti per i titoli;

   b) 70 punti per le prove d'esame.

2) I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

   a) 40 punti per la prova pratica;

   b) 30 punti per la prova orale.

3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: punti 20;

   b) titoli vari punti 10

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire nella prova pratica almeno punti 21,000 su punti 40.

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.

La valutazione dei titoli, per i presenti alla prova pratica precede la valutazione della stessa.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332,-intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine

6 - Modalità e termini per la presentazione della domanda;

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale della Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia) direttamente all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.45/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì ore 8.45/13.45.

All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.

7 - Esclusione dalla selezione

L'esclusione dalla selezione è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 44 della legge 17 settembre 1987, n. 494 e dal D.P.R. 483/1997.

I criteri di valutazione ed in generale, le modalità di espletamento della selezione saranno disciplinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 41 e seguenti del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove sarà comunicato agli interessati, non meno di venti giorni prima dell'inizio delle prove medesime, con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.

Le prove di selezione, sia pratica che orale, non possono aver luogo nei giorni festivi, ne nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione dei vincitori.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità tecnica degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del S.S.N. dell'1 settembre 1995, integrato dal C.C.N.L. 7 aprile 1999, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione a tempo indeterminato sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa

12 - Costituzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. 1° settembre 1995.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

e) durata del periodo di prova;

f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di selezione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17 comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomi-

na mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di due mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1° settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, sospensione o revoca della medesima.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di modificare il numero dei posti messi a selezione, di sospendere o revocare la selezione stessa qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o la opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio acquisizione del personale, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione del personale, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nei decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 68/1998, nonchè della legge 24 dicembre 1986, n. 938 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di servizio militare.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio acquisizione del personale della struttura operativa politiche del personale - 1° piano (Ufficio n. 15 - telefono 0432/554351-554352) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA OPERATIVA
POLITICHE DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

ALLEGATO N. 1

(Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice)

Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria della Misericordia»
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

...l... sottoscritt... (a) ....

CHIEDE

di essere ammess... alla pubblica selezione, per titoli ed esami, a n. .... posti di operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A.), bandito il .... n. ....;

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

- di essere nat... a .... il ....;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: ....;
- di risiedere a:...Via ...., n............;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt..... nelle liste elettorali del Comune di: .... (ovvero: di non essere iscritt ... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- di godere dei diritti civili e politici in ....; (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (licenza o diploma): .... conseguito il....................... presso (Scuola o Istituto):.. (b);
- di essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione alla selezione:
  - attestato di qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A. oppure A.D.E.S.T.- O.T.A.) ....;
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (c): ....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: ....(d); (indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi unità operativa dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria) (e);

- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dalla Azienda ospedaliera "S. Maria della Misericordia" di Udine (f) - (in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione);
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 .... ed a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della legge n. 104/1992);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

sig. ....

Via/piazza .... n. ....

telefono n. ....

c.a.p. n.......... città ....

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

(firma) ....

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

e) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;

f) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (Gestione computerizzata dei concorsi);

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

presentate all'Ufficio protocollo generale - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.45/12,30 - 14,15/15,45; martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente fisico (ex 1º livello) di fisica sanitaria.

Con decreto del Direttore generale 6 gennaio 2001 n. 624, è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 1 posto di dirigente fisico (ex 1° livello) di fisica sanitaria

1^ Moretti dott. Eugenia nata il 30 novembre 1967 punti 73,081 su p. 100 ed è stata dichiarata vincitrice.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gilberto Bragonzi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6
«FRIULI OCCIDENTALE»
PORDENONE

Bando di concorso n. 1 posto di Medico Dirigente di Ginecologia e Ostetricia.

In applicazione della deliberazione n. 150 in data 8 marzo 2001 del Direttore generale, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

n. 1 posto di Medico Dirigente di Ginecologia e Ostetricia

Ruolo: Sanitario

Profilo professionale: Medici

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche

Disciplina: Ginecologia e Ostetricia

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonchè dalla legge 15 maggio 1997, n. 27, nonchè dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento delconcorso.

Requisiti specifici di ammissione

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente;

c) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15/1968 e dalla circolare del Ministero per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779 (autocertificazione).

Ai sensi dell'articolo 56 - comma 2 - del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 - comma 2 - per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto sopra richiamato, prorogato di un ulteriore biennio, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del S.S.N. e sono individuate con D.M. 30 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998.

Le discipline affini sono individuate con D.M. 31 gennaio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra.

L'incarico di Dirigente Medico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 229/1999.

Prove d'esame:

a) Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline di area chirurgica la prova, anche in relazione al nu-

mero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto;

c) Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale relativa al presente concorso segue integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

Per quanto riguarda l'approvazione della graduatoria e il conferimento dei posti, si fa esplicito riferimento a quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. 483/1997.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari prima dell'immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 - comma 1 - del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Le dichiarazioni rese nella domanda sono valide ai soli fini dell'accertamento dei requisiti di ammissione al concorso; non saranno ritenute valide, pertanto, ai fini della valutazione dei titoli.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, intestata al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 - «Rolo Banca 1473» - Pordenone, e ciò ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 952.

Tale versamento potrà essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari - «Rolo Banca 1473» - Tesoreria - via Mazzini, 3 - Pordenone, o con versamento su conto corrente postale n. 10058592 intestato al Tesoriere dell'A.S.S. n. 6 specificando la causale.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. sopracitato dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui va allegata fotocopia del documento di identità) relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i Servizi Sanitari o le Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

In caso di produzione di certificati saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o suo delegato oppure dal Dirigente competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29/1993, così come successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 470/1993.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 483/1997) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà (in quest'ultimo caso va allegata fotocopia del documento di identità).

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, potrà, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento a lui favorevole, produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri

l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

  Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»

  via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone.

ovvero

- deve essere presentata (sempre intestata al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6) direttamente all'Ufficio Concorsi - via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone, nel seguente orario:

- Lunedì - Martedì - Mercoledì 10,00 - 12,00; 14,30 - 15,30

- Giovedì - Venerdì 10,00 - 12.00

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda per i Servizi Sanitari non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. La Commissione incaricata del sorteggio dei Componenti delle Commissioni esaminatrici procederà all'estrazione dei nominativi il 15° giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande nel seguente orario e sede:

- A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale»: ore 9.00 presso la Sala Riunioni - V° piano - sede della Direzione generale, via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone;

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e, in particolare, all'articolo 27.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In ottemperanza all'articolo 2 - comma 9 - della legge 16 giugno 1998, n. 191, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

11. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, anche in forma di autocertificazione.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui sopra verrà restituito ai concorrenti (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 ed integrazioni successive.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15 - comma 9 - di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

13. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda per i Servizi Sanitari si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 68/99 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

16. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10 - comma 1 - della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio concorsi ed assunzioni per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato) all'Ufficio del personale - Ufficio concorsi ed assunzioni - 4° piano della Sede centrale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/369877 - 369868).

Sito internet: http://wwwmontagnaleader.org/ass6pn/

IL DIRETTORE GENERALE:
Ing. Giulio De Antoni

Schema della domanda di partecipazione al concorso
(da presentarsi redatta su carta semplice)

Al Direttore generale
Azienda per i Servizi Sanitari n. 6
«Friuli Occidentale»
Pordenone

Il sottoscritto .... nato a ....
il .... residente a .... (Prov. ....),
via .... n. .... tel. ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... posti di .... presso codesta Azienda per i Servizi Sanitari con scadenza il ....

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....)(a);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ....);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
   a.- laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il .... presso ....;
   b.- Specializzazione in .... conseguita il .... presso ....;
   c.- Iscrizione all'Albo dell'ordine dei Medici della Provincia di ....;
5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;
6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: .... - indicare le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego);
7) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'A.S.S. n. 6;
8) di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
9) di manifestare il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali;
10) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea);
11) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: .... (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data ....

Firma ....

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
(Udine)

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di istruttore direttivo 7^ q.f. ex D.P.R. n. 333/1990 (assistente sociale) - U.O. socio-assistenziale per il distretto socio sanitario del Cividalese.

E' indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore direttivo 7^ q.f. ex D.P.R. n. 333/1990 (assistente sociale) presso l'U.O. socio-assistenziale di base per il distretto socio-sanitario del Cividalese.

Requisiti per la partecipazione alla selezione: diploma di assistente sociale nonchè iscrizione all'albo professionale, possesso della patente cat. B;

Presentazione domande: in carta semplice entro il 3 agosto 2001.

Il testo integrale del bando nonchè lo schema della relativa istanza di concorso sono disponibili presso l'Ufficio del personale e l'Ufficio informazioni (Messi) del Comune di Cividale del Friuli - c.so Paolino d'Aquileia n. 2 - e su http:/www.comune.cividale-del-friuli.ud.it/.

Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Personale: p.az. Edda Midulini (tel. 0432/710100).

Cividale del Friuli, 20 giugno 2001.

IL RESPONSABILE
U.O. SEGRETERIA/AFFARI
GENERALI/PERSONALE:
p.az. Edda Midulini

COMUNE DI GORIZIA

Selezione pubblica per la formazione di un elenco di coordinatori e rilevatori da impiegare nelle indagini statistiche del 14º Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e dell'8º Censimento generale dell'industria e dei Servizi.

E' indetta la seguente selezione pubblica:

Selezione pubblica per la formazione di un elenco di coordinatori e rilevatori da impiegare nelle indagini statistiche del 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e dell'8° Censimento generale dell'industria e dei Servizi.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni e ritiro bandi rivolgersi all'Ufficio statistica del Comune di Gorizia, piazza Municipio 1, tel. 0481383221, oppure collegarsi al sito Internet del Comune di Gorizia (www.comune.gorizia.it).

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Rosamaria Olivo